SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1º luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS, ai sensi della normativa vigente operanti nel settore tessile, abbigliamento e calzature della regione Marche. (Decreto n. 36451).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il verbale del 2 maggio 2005, recante il piano per la gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Marche, con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti;

Visto il verbale di accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Marche, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonché le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche, si prevede l'utilizzo dei suenti strumenti di sostegno al reddito:

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;

la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali, con più di 15 dipendenti ai quali l'indennità di mobilità è scaduta o scadrà nel corso dell'anno 2005;

Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 9 maggio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 9 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 9 maggio 2005 che ha recepito l'intesa raggiunta in sede territoriale il 2 maggio 2005, che diventa parte integrante del presente provvedimento, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della normativa vigente, operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai lavoratori licenziati da aziende industriali con più di 15 dipendenti, operanti nei settori citati, il trattamento di mobilità, scaduto o in scadenza nel corso dell'anno 2005, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2005.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a 90 giorni.

Art. 4.

Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 7.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 15

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla D.G Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro delle Marche, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione Marche.

Hanno partecipato:

l'assessore alle politiche del lavoro della regione Marche, prof. Ugo Ascoli;

il Direttore del dipartimento «sviluppo economico», della regione Marche dott. Fabrizio Costa;

Confindustria Marche;

C.AS.A. Marche;

Confartigianato Marche;

CLAAI Marche;

CNA Marche;

CGIL Marche;

FILTEA CGIL Marche;

CISL Marche;

FEMCA CISL Marche;

UIL Marche;

La Direzione generale INPS;

La Direzione regionale INPS di Ancona;

Italia Lavoro;

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonché le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche (codici attività ISTAT/ATECO 91 17-18-19 e pertinenti sottogruppi) con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerato, altresì, che le imprese del settore di cui sopra si configurano per la maggior parte come aziende artigiane, o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura degli ammortizzatori sociali;

Considerata la necessità di intervenire con misure che possano consentire il superamento della situazione di crisi, anche con specifici interventi in favore dell'occupazione, idonei al superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;

Considerato che la regione Marche, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del tessile, abbigliamento, calzaturiero hanno sottoscritto, in data 2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del settore stesso;

Ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005 ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese artigiane ed alle imprese industriali e della proroga della indennità di mobilità per i lavoratori licenziati dalle imprese industriali con più di 15 dipendenti, appartenenti al settore TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero), ubicate nella regione Marche;

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere, altresì, erogato ai dipendenti delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa. Per tutte le imprese industriali dovrà essere verificata l'impossibilità del ricorso alla CIGO. I trattamenti di CIGS ai sensi del presente accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006;

2) i lavoratori beneficiari devono avere un'anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a 90 giorni;

3) ai lavoratori licenziati da aziende industriali con più di 15 dipendenti, l'indennità di mobilità, scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2005, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2005;

4) Le imprese, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali;

5) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzerà - previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale - la sede regionale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto dal citato comma 155. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza lo stesso Istituto provvederà ad informare la DRL e la regione Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate;

6) la concessione dei trattamenti di cui ai punti precedenti non potrà superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di, euro comprensivi delle indennità e delle relative prestazioni accessorie;

7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 ò incompatibile, con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dall'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;

8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in sede territoriale al fine di definire modalità, termini e criteri applicativi della presente intesa, nell'ambito dei principi nella stessa concordati;

9) la regione Marche si attiverà per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al «Piano di gestione della crisi occupazionale del settore TAC delle Marche» che si allega al presente verbale, di cui diventa parte integrante;

10) il Ministero del lavoro garantisce, nel limite di 15 milioni, di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.

Il Sottosegretario on.le Viespoli ritiene, alla luce, delle previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 35/2005, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze ocupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Letto, confermato, sottoscritto

05A08346

DECRETO 1º agosto 2005.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'articolo 44 della legge n. 88/1989, che sostituisce il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Viste le note ministeriali n. 16822 del 26 giugno 1990 e n. 67313 del 9 maggio 1996;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL Confederazione generale italiana del lavoro;

CISL Confederazione italiana sindacato lavoratori;

UGL Unione generale del lavoro;

UIL Unione italiana del lavoro;

CIDA Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Confindustria;

Confederazione generale delle piccole e medie industrie API;

Associazione nazionale costruttori edili;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Confartigianato - Unione provinciale artigiani;

Confcommercio - Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi;

Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione nazionale coldiretti;

Confagricoltura - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Decreta

la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Sergio Gritti (CGIL);

2) sig. Carmine Leva (CGIL);

3) sig.ra Lorena Panzeri (CGIL);

4) sig. Enzo Ratti (CGIL);

5) sig. Mario Lino Appiani (CISL);

6) sig. Antonio Galbusera (CISL);

7) sig. Giuseppe Mazzoleni (CISL);

8) sig. Gianluigi Todeschini (CISL);

9) sig. Giampiero Paradisi (UIL);

10) sig. Walter Raveglia (UIL);

11) dott. Pietro Righetto (Federmanager);

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1) dott. Giorgio Airoldi (Unione industriali);

2) dott. Riccardo Balbiani (API);

3) dott. Angelo Invernizzi (Associazione costruttori edili);

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) sig. Alessio Corti (UPAL);

2) dott. Andrea Cattaneo (Unione commercianti);

3) sig. Ivano Brambilla (CIA);

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro.

Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato.

Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS.

Il Comitato ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 1° agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

05A08347

DECRETO 3 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Costruzioni Sangiorgio - società cooperativa a responsabilità limitata», in San Giorgio La Molara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'Ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2005, n. 144, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, della società cooperativa «Costruzioni Sangiorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giorgio La Molara (Benevento) alla C.da Cardito n. 8, costituita per rogito dal notaio dott. Caruso Tommaso in data 18 giugno 1991, repertorio n. 30490, registro società n. 5042 - c.f. n. 00916350622 - ex Busc 1355/254101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 3 agosto 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A08348

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Mimpara» (cinacalcet), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 53/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale MIMPARA (cinacalcet) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 ottobre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/292/001 14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg;

EU/1/04/292/002 28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg;

EU/1/04/292/003 84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg;

EU/1/04/292/004 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 30 mg;

EU/1/04/292/005 14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg;

EU/1/04/292/006 28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg;

EU/1/04/292/007 84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg;

EU/1/04/292/008 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

EU/1/04/292/009 14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg;

EU/1/04/292/010 28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg;

EU/1/04/292/011 84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg;

EU/1/04/292/012 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Mimpara debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale MIMPARA (cinacalcet) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg - A.I.C. n. 036598011/E (in base 10) 12WW7V (in base 32);

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg - A.I.C. n. 036598023/E (in base 10) 12WW87 (in base 32);

confezione:

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 30 mg - A.I.C. n. 036598124/E (in base 10) 12WWCD (in base 32);

confezione:

84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg - A.I.C. n. 036598035/E (in base 10) 12WW8M (in base 32);

confezione:

14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg - A.I.C. n. 036598047/E (in base 10) 12WW8Z (in base 32);

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg - A.I.C. n. 036598050/E (in base 10) 12WW92 (in base 32);

confezione:

84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg - A.I.C. n. 036598062/E (in base 10) 12WW9G (in base 32);

confezione:

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg - A.I.C. n. 036598074/E (in base 10) 12WW9U (in base 32);

confezione:

14 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg - A.I.C. n. 036598086/E (in base 10) 12WWB6 (in base 32);

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg - A.I.C. n. 036598098/E (in base 10) 12WWBL (in base 32);

confezione:

84 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg - A.I.C. n. 036598100/E (in base 10) 12WWBN (in base 32);

confezione:

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg - A.I.C. n. 036598112/E (in base 10) 12WWCO (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti con insufficienza renale in stadio terminale in terapia dialitica di mantenimento;

riduzione dell'ipercalcemia in pazienti con carcinoma paratiroideo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale MIMPARA (cinacalcet) è classificata come segue:

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg - A.I.C. n. 036598023/E (in base 10) 12WW87 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 182,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa: 300,37 euro;

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg - A.I.C. n. 036598050/E (in base 10) 12WW92 (in base 32)

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 336,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 554,53 euro;

confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg - A.I.C. n. 036598098/E (in base 10) 12WWBL (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 504,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 831,80 euro.

Tetto di spesa (ex factory) relativo al principio attivo di 11,8 milioni di euro per il primo anno e 27,0 milioni di euro per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08339

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Osseor» (ranelato di stronzio), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 55/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OSSEOR (ranelato di stronzio) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

7 bustine da 2 g;
14 bustine da 2 g;
28 bustine da 2 g;
56 bustine da 2 g;
84 bustine da 2 g;
100 bustine da 2 g.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Osseor debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale Osseor (ranelato di stronzio) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

7 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588010/E (in base 10) 12WLHB (in base 32);

14 bustine da 2 g - A.I.C. n. A.I.C. 036588022/E (in base 10) 12WLHQ (in base 32);

28 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588034/E (in base 10) 12WLJ2 (in base 32);

56 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588046/E (in base 10) 12WLJG (in base 32);

84 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588059/E (in base 10) 12WLJV (in base 32);

100 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588061/E (in base 10) 12WLJX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Osseor (ranelato di stronzio) è classificata come segue:

confezione:

28 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588034/E (in base 10) 12WLJ2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 32,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 53,64 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Tetto sulla vendita delle confezioni contenenti stesso principio attivo pari a 100.000 per il primo anno e 500.000 per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto come sopra indicato si applica un meccanismo automatico di ripiano.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08338

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protelos» (ranelato di stronzio), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 56/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PROTELOS (ranelato di stronzio) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

7 bustine da 2 g;

14 bustine da 2 g;

28 bustine da 2 g;

56 bustine da 2 g;

84 bustine da 2 g;

100 bustine da 2 g.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Protelos debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale Protelos (ranelato di stronzio) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

7 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558017/E (in base 10) 12VP61 (in base 32);

14 bustine da 2 g - A.I.C. n. A.I.C. 036558029/E (in base 10) 12VP6F (in base 32);

28 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558031/E (in base 10) 12VP6H (in base 32);

56 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558043/E (in base 10) 12VP6V (in base 32);

84 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558056/E (in base 10) 12VP78 (in base 32);

100 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558068/E (in base 10) 12VP7N (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Protelos (ranelato di stronzio) è classificata come segue:

confezione:

28 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036558031/E (in base 10) 12VP6H (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 32,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 53,64 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Tetto sulla vendita delle confezioni contenenti stesso principio attivo pari a 100.000 per il primo anno e 500.000 per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto come sopra indicato si applica un meccanismo automatico di ripiano.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08337

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humalog» (insulina lispro), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 58/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Humalog (insulina lispro) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 ottobre 2001 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/96/007/019 MIX 50 100 U/MI sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Humalog» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale HUMALOG (insulina lispro) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale.

Confezione: MIX 50 100 u/mi sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637101/E (in base 10) 102JRF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi del glucosio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Humalog» (insulina lispro) è classificata come segue:

confezione: MIX 50 100 u/mi sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC - A.I.C. n. 033637101/E (in base 10) 102JRF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,24 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 36,70 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina il prezzo medio di insulina umana e insulina lispro - Lilly non può incrementarsi oltre il 5,4% rispetto al valore attuale (23,2 euro) per 1000 u.i. al netto dell'aumento del mercato stimato al 3%.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione dei prezzi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08340

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avandamet» (rosiglitazone + metformina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C N. 61/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Avandamet» (rosiglitazone + metformina) - autorizza con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/258/009 2 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/03/258/012 4 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham PLC.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avandamet» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale AVANDAMET (rosiglitazone + metformina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

2 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168072/E (in base 10) 12HSD8 (in base 32);

4 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168084/E (in base 10) 12HSDN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Avandamet» è indicato nel trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo 2 particolarmente in pazienti sovrappeso che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con le dosi massime tollerate della sola metformina orale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Avandamet» (rosiglitazone + metformina) è classificata come segue:

confezione: 2 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168072/E (in base 10) 12HSD8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,65 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 40,68 euro;

confezione: 4 mg/1000 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168084/E (in base 10) 12HSDN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 37,68 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 62,19 euro (IVA inclusa).

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08343

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Riclassificazione del medicinale «Humalog» (insulina lispro), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Nederland BV ha avuto la classificazione del medicinale «Humalog» come di seguito indicato:

Pen 100 U/ml soluzione iniettabile 5 penne preriempite 3 ml - A.I.C. n. 033637048/E (in base 10) 102JPS (in base 32) - classe «C»;

Mix 25 100 U/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637125/E (in base 10) 102JS5 (in base 32) - classe «C»;

Mix 50 100 U/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637137/E (in base 10) 102JSK (in base 32) - classe «C»;

Npl 100 U/ml Pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637149/E (in base 10) 102JSX (in base 32) - classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Humalog» (insulina lispro) è classificato come segue:

confezione: pen 100 U/ml soluzione iniettabile 5 penne preriempite 3 ml - A.I.C. n. 033637048/E (in base 10) 102JPS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 55,12 euro;

confezione: Mix 25 100 U/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637125/E (in base 10) 102JS5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 55,12 euro;

confezione: Mix 50 100 U/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637137/E (in base 10) 102JSK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 55,12 euro;

confezione: npl 100 U/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc - A.I.C. n. 033637149/E (in base 10) 102JSX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 55,12 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina il prezzo medio di insulina umana e insulina lispro - Lilly non può incrementarsi oltre il 5,4% rispetto al valore attuale (23,2 euro) per 1000 u.i. al netto dell'aumento del mercato stimato al 3%.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Rapubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08344

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Riclassificazione del medicinale «Avandamet» (rosiglitazone + metformina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società SmithKline Beecham PLC ha avuto la classificazione del medicinale «Avandamet» come di seguito indicato:

1 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168033/E (in base 10) 12HSC1 (in base 32) - classe: «C»;

2 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168060/E (in base 10) 12HSCW (in base 32) - classe: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AVANDAMET (rosiglitazone + metformina) è classificato come segue:

confezione: 1 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168033/E (in base 10) 12HSC1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,65 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 40,68 euro;

confezione: 2 mg/500 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 036168060/E (in base 10) 12HSCW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 37,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): 62,19 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08342

DETERMINAZIONE 5 agosto 2005.

Rinegoziazione della specialità medicinale «Humulin» (insulina lispro).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Italia S.p.A. ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Humulin» alle seguenti condizioni:

«R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707011/M (in base 10) 0SJJJ3 (in base 32), classe: «A»;

«I» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707035/M (in base 10) 0SJJJV (in base 32), classe: «A»;

«U» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707163/M (in base 10) 0SJJNV (in base 32), classe: «A».

«30/70» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707187/M (in base 10) 0SJJPM (in base 32), classe: «A»;

«L» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707201/M (in base 10) 0SJJQI (in base 32), classe: «A»;

«50/50» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707340/M (in base 10) 0SJJUD (in base 32), classe: «A»;

«I» 5 cartucce 3 ml 100/U/ml - A.I.C. n. 025707353/M (in base 10) 0SJJUT (in base 32), classe: «A»;

«R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707365/M (in base 10) 0SJJV5 (in base 32), classe: «A»;

«30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707391/M (in base 10) 0SJJVZ (in base 32), classe: «A»;

«I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707439/M (in base 10) 0SJJXH (in base 32), classe: «A»;

«R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707441/M (in base 10) 0SJJXK (in base 32), classe: «A»;

«30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707478/M (in base 10) 0SJJYQ (in base 32), classe: «A».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 18 in data 3 agosto 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HUMULIN (insulina lispro) è rinegoziata come segue.

Confezioni:

«R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707011/M (in base 10) 0SJJJ3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«I» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707035/M (in base 10) 0SJJJV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«U» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707163/M (in base 10) 0SJJNV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«30/70» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707187/M (in base 10) 0SJJPM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«L» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707201/M (in base 10) 0SJJQI (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«50/50» 1 flac. 10 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707340/M (in base 10) 0SJJUD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,31 euro;

«I» 5 cartucce 3 ml 100/U/ml - A.I.C. n. 025707353/M (in base 10) 0SJJUT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03;

«R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707365/M (in base 10) 0SJJV5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

«30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707391/M (in base 10) 0SJJVZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

«I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707439/M (in base 10) 0SJJXH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

«R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707441/M (in base 10) 0SJJXK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro;

«30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml - A.I.C. n. 025707478/M (in base 10) 0SJJYQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 22,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 37,03 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina il prezzo medio di insulina umana e insulina lispro - Lilly non può incrementarsi oltre il 5,4% rispetto al valore attuale (23,2 euro) per 1000 u.i. al netto dell'aumento del mercato stimato al 3%.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione dei prezzi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A08341

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° agosto 2005.

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. (Deliberazione n. 167/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2005;

Visti:

la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17 e 20;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 146/00 (di seguito: deliberazione n. 146/00);

gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 120/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 141/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 184/04 (di seguito: deliberazione n. 184/04);

la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: deliberazione n. 204/04);

la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2005, n. 42/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004);

il comunicato della direzione gas dell'Autorità recante chiarimenti in merito all'applicazione delle condizioni di accesso al terminale di Panigaglia (La Spezia) approvate con deliberazione n. 184/04, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 19 aprile 2005;

Considerato che:

le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di rigassificazione a detti criteri;

il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:

a) l'accesso al servizio di rigassificazione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;

b) l'erogazione del servizio di rigassificazione, che consiste nell'uso del terminale di Gnl secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti;

consegue che il codice di rigassificazione deve contenere:

a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché a determinare la capacità di rigassificazione che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;

b) condizioni generali del contratto di rigassificazione che l'impresa di rigassificazione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso al terminale di Gnl ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera *a)*;

ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;

per assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla capacità disponibile presso il terminale di Gnl e ai criteri, ai tempi e agli esiti delle verifiche condotte dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accettazione delle navi metaniere per la discarica così come evidenziato nella deliberazione n. 204/04;

Considerato che:

l'art. 22 della direttiva n. 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl o di potenziamento di quelli esistenti, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;

e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;

il predetto articolo prevede che lo Stato membro può intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione;

l'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 ha disposto che la residua quota delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive;

Considerato che:

ai fini dell'allocazione della capacità di rigassificazione il quadro normativo in vigore, sopra richiamato, introduce una distinzione fra:

a) capacità di nuova realizzazione che beneficia dell'esenzione dalla disciplina sull'accesso di terzi accordata dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004;

b) capacità di nuova realizzazione che costituisce il complemento della capacità di cui al comma precedente ed è allocata ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004;

c) capacità esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e capacità di nuova realizzazione che non ricade nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* allocate secondo criteri definiti dall'Autorità ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

Considerato che:

l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al sistema del gas può essere rifiutato «nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE»; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;

i consuntivi di utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia), gestito dalla società Gnl Italia S.p.a., evidenziano che negli ultimi anni termici:

a) vi è stato un parziale utilizzo della capacità conferita per il servizio di rigassificazione continuativo, a fronte di richieste di accesso a tale servizio non soddisfatte per mancanza di capacità disponibile;

b) la capacità offerta per il servizio di rigassificazione spot non è stata completamente allocata; ciò anche perché l'anticipo con il quale tale capacità è individuata ed offerta non assicura la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;

in base ai generali principi relativi all'esecuzione dei rapporti contrattuali, l'esercente il servizio è tenuto a soddisfare le esigenze degli utenti nella misura in cui esse non generino costi aggiuntivi o danneggino l'efficienza del servizio, e non pregiudichino la prestazione fornita alla restante generalità degli utenti; e che conseguentemente, nel caso del servizio di rigassificazione, l'esercente è tenuto a valutare la richiesta di modifica delle date previste per la consegna del Gnl, anche successivamente alla definizione del relativo programma, e ad accettare tali modifiche senza l'applicazione di corrispettivi, qualora ciò non comporti inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti;

Considerate le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 luglio 2004, nel-

l'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 146/2000, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati, ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 120/2001.

Ritenuto che sia opportuno:

definire modalità di predisposizione e aggiornamento del codice di rigassificazione che prevedano, così come definito per i codici di stoccaggio con la deliberazione n. 119/2005, procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

che ai fini della verifica di conformità dei codici di rigassificazione ai criteri fissati dall'Autorità, nonché ai fini della vigilanza dell'Autorità sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rigassificazione positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformità;

imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorità sia agli utenti che intendano accedere al servizio di rigassificazione;

richiedere, anche a soggetti diversi dalle imprese di rigassificazione, quali le imprese che esercitano l'attività di importazione di Gnl, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorità un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza.

Ritenuto che sia opportuno, in relazione alla capacità che è allocata ai sensi dell'art. 24, comma 5, assicurare:

ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, maggiore tutela con la previsione di una priorità di accesso commisurata al volume di Gnl da essi effettivamente consegnato per la rigassificazione nell'impianto presso il quale richiedono l'accesso;

ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, con la previsione di una priorità nell'accesso alla capacità di rigassificazione per una durata pluriennale, fino a cinque anni, che dia a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato, e limitata al volume di Gnl contrattuale.

Ritenuto che sia necessario:

definire condizioni minime per la programmazione delle consegne del Gnl presso il terminale che permettano di individuare la capacità non utilizzata dagli utenti del terminale con tempi idonei a renderne agevole l'utilizzo da parte di altri soggetti interessati; e che a tal fine sia opportuno che l'impresa di rigassificazione renda disponibile ad altri soggetti interessati la capacità che gli utenti non intendono utilizzare sulla base dei programmi definiti nel secondo mese anteriore a quello di utilizzo;

al fine di quanto richiamato al precedente alinea, incentivare la corretta programmazione delle consegne del Gnl da parte degli utenti, mediante la previsione di un corrispettivo da applicare qualora i volumi consegnati risultino inferiori a quelli programmati nel secondo mese precedente, tenendo conto di una opportuna flessibilità operativa;

incentivare i soggetti richiedenti l'accesso a commisurare la loro richiesta di capacità ai volumi che essi intendono effettivamente rigassificare, prevedendo la perdita della quota di capacità eventualmente non utilizzata;

prevedere che nei codici di rigassificazione sia stabilito un termine per la definizione dei programmi delle consegne del Gnl, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la modifica delle date delle discariche previste nel programma, anche successivamente a tale termine, qualora le modifiche richieste non comportino inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti;

attendere l'emanazione da parte del Ministero dei criteri di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, per la definizione delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione ai sensi del medesimo articolo;

Delibera:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti definizioni:

a) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) capacità esistente è la capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006;

d) capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;

e) capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita;

f) contratto di importazione take or pay sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 è l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo take or pay, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale;

g) impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;

h) mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M;

i) Ministero è il Ministero delle attività produttive;

j) scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;

k) scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;

l) servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;

m) servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9;

n) servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'art. 9;

o) terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;

p) utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.

1.2. Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di discariche con le quali tale volume può essere consegnato.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.

PARTE 2

ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Titolo 1

OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE

Art. 3.

Obblighi informativi a beneficio degli utenti

3.1. L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:

a) descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;

b) capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonché i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;

c) modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;

d) specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;

e) prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;

f) indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;

g) indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;

h) elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica;

i) modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;

3.2. L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera *c)*. In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che

possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla discarica.

3.3. L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile:

a) gli estremi di tale intervallo temporale;

b) la documentazione di cui al comma 3.1;

c) la procedura di cui all'art. 5, comma 7.

Art. 4.

Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità

4.1. L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;

b) schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.

4.2. La relazione di cui al comma precedente è trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi.

4.3. L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.

4.4. Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a:

a) capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;

b) consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:

il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;

per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;

gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;

gli scambi di capacità di rigassificazione fra utenti;

la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;

il programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9.

4.5. I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche.

Titolo 2

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

Art. 5.

Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione esistente

5.1. Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione:

esistente;

di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004;

di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004.

5.2. La richiesta di conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo contiene:

a) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche;

b) il periodo per il quale si richiede il servizio; ed attesta:

c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) al fine del conferimento di capacità esistente, l'eventuale titolarità di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità;

e) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;

f) l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.

5.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità con il seguente ordine di priorità:

a) ai soggetti titolari di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera *d)*, per la sola capacità esistente;

b) ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;

c) ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

5.4. Nel caso in cui la capacità richiesta relativamente ad una delle fasce di priorità di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacità conferi-

bile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacità in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorità.

5.5. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero di discariche che può essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacità richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.

5.6. La capacità di rigassificazione è conferita per periodi di durata:

a) di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il 1° luglio del medesimo anno;

b) fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere *a)* e *b)*; in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il l° luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.

5.7. L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro quindici giorni dal suo completamento.

5.8. L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitrè mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare:

a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3, comma 3;

b) termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio;

c) modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;

d) modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.

5.9. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

Art. 6.

Conferimento di capacità in corso di anno termico

6.1. L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo:

a) la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile da un utente ai sensi dell'art. 7, comma 1, nell'anno termico in corso;

b) la capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9, definito nel mese M-2.

6.2. L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9.

6.3. Il conferimento di capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.

Art. 7.

Transazioni di capacità di rigassificazione fra utenti

7.1. L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione fra utenti.

7.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacità non utilizzabile di cui dispongono.

Art. 8.

Garanzia finanziaria

8.1. L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.

8.2. L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.

8.3. L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2.

PARTE 3
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Titolo 1

CONDIZIONI MINIME PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 9.

Programmazione delle consegne del Gnl

9.1. L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.

9.2. Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di discariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in discarica, nonché la data prevista per ogni discarica relativamente al primo mese del trimestre.

9.3. Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.

9.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione:

a) le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;

b) le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Art. 10.

Programmazione della rigassificazione

10.1. L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.

10.2. Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonché all'effettiva operatività del terminale.

10.3. L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.

10.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.

Art. 11.

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

11.1. Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse $V_{cons} < V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 11.3, la seguente capacità:

a) volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;

b) numero di discariche pari alla parte intera di

$Y = \frac{V_{prio}-V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$;

ove:

V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 11.2 e 11.4;

V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

V_{conf} è il volume di Gnl complessivamente conferito all'utente per l'anno termico A;

N_{conf} è il numero di discariche complessivamente conferite all'utente per l'anno termico A, ai sensi dell'art. 5, comma 5.

11.2. Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ed all'Autorità tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

11.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A, prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 5 e nel rispetto dei medesimi criteri.

11.4. Ai fini del conferimento di capacità di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A, la capacità resa disponibile è determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A, e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.

Art. 12.

Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

12.1. Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma *S* dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M-2, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma *S*.

12.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese M-1, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.

Titolo 2

TUTELA DEI CONTRAENTI

Art. 13.

Risoluzione delle controversie

14.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Art. 14.

Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto

14.1. L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di rigassificazione e di trasporto.

PARTE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Adozione ed aggiornamento del codice di rigassificazione

15.1. L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione sulla base dello schema di codice di rigassificazione allegato al presente provvedimento (Allegato *A*).

15.2. L'impresa di rigassificazione procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rigassificazione sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di rigassificazione, imprese di trasporto, imprese di stoccaggio e consumatori finali (di seguito: Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione è definita dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralità del servizio.

15.3. La proposta di composizione è trasmessa all'Autorità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorità, entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 15.2. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.

15.4. Il Comitato di consultazione:

a) esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;

b) propone all'impresa di rigassificazione gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

15.5. L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di rigassificazione e delle successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.

15.6. Il codice di rigassificazione approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 16.

Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di rigassificazione

16.1. In deroga a quanto previsto all'art. 5, comma 6, il conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo per l'anno termico 2005/2006 si conclude entro il 1° ottobre 2005. A tal fine il termine per la presentazione delle relative richieste di conferimento è definito e pubblicato dall'impresa di rigassificazione assicurando la massima trasparenza e parità di trattamento fra gli utenti.

16.2. In deroga a quanto previsto all'art.5, comma 6, il conferimento della capacità di rigassificazione continuativa per il quinquennio che ha inizio il 1° ottobre 2007 si conclude il 1° agosto 2006; a tal fine le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il 1° luglio 2006.

16.3. Le disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del presente provvedimento entrano in vigore dal 1° ottobre 2005.

16.4. Le condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl valide per l'anno termico 2004/2005 per il terminale di Panigaglia restano in vigore sino all'approvazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'art. 15, ad eccezione di

quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

17.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Milano, 1° agosto 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

L'impresa di rigassificazione redige il codice di rigassificazione, ai sensi dell'art. 15, della presente deliberazione dell'Autorità sulla base del seguente schema di codice di rigassificazione.

1. SEZIONE INFORMAZIONE, ARTICOLATA IN QUATTRO CAPITOLI

Contesto normativo.

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorità e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rigassificazione.

Descrizione del terminale di Gnl e della sua gestione.

Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, il terminale di Gnl e le attività che vi vengono svolte. Fornisce in particolare:

a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dell'ubicazione del terminale;

b) la rappresentazione schematica del terminale con l'ubicazione degli impianti principali, con l'indicazione delle strutture per ormeggio e scarico delle navi, dei punti di riconsegna del gas naturale;

c) la rappresentazione schematica delle strutture per ormeggio e scarico delle navi;

d) la descrizione delle attività che vengono svolte nelle varie fasi di operatività del terminale (ricezione dei carichi, programmazione delle discariche e della rigassificazione, ecc.), nonché la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati;

e) l'indicazione delle prestazioni degli elementi principali che costituiscono il terminale nelle principali situazioni di esercizio normale e speciale;

f) la capacità complessiva di rigassificazione del terminale, nonché modalità e criteri con le quali è determinata;

g) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione.

Descrizione dei servizi.

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di rigassificazione offre con la propria attività di rigassificazione.

Procedure di coordinamento informativo.

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti e le modalità che ne assicurano la riservatezza.

Il capitolo descrive altresì le modalità di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi.

2. SEZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO, ARTICOLATA IN DUE CAPITOLI

Conferimento di capacità di rigassificazione.

Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità per i servizi di rigassificazione continuativo e spot, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalità di determinazione delle capacità conferibili, della cadenza dei conferimenti.

Modalità e procedure di abilitazione di navi metaniere alla discarica.

Il capitolo descrive le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste.

3. SEZIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE, ARTICOLATA IN SETTE CAPITOLI

Garanzie finanziarie e assicurazioni.

Il capitolo descrive le garanzie finanziarie e gli strumenti alternativi di garanzia richiesti dall'impresa di rigassificazione a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio. Il capitolo contiene inoltre la descrizione delle polizze assicurative stipulate dall'impresa di rigassificazione e dall'utente.

Transazioni di capacità di rigassificazione fra gli utenti.

Il capitolo descrive le modalità con le quali è gestito lo scambio di capacità di rigassificazione fra gli utenti, nonché le modalità con le quali gli utenti del terminale possono rendere disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacità di cui dispongono.

Programmazione delle consegne del Gnl e della rigassificazione.

Il capitolo descrive le modalità di programmazione delle consegne del Gnl ai sensi dell'art. 9, e del programma della rigassificazione ai sensi dell'art. 10.

Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gnl.

Il capitolo con riferimento alla ricezione del Gnl da parte dell'impresa di rigassificazione specifica:

a) le modalità di determinazione del cancello di accettazione delle discariche e delle stallie concesse per la discarica di ciascuna nave;

b) le modalità di accettazione o rifiuto delle navi che arrivano al di fuori del cancello di accettazione;

c) i corrispettivi applicati dall'impresa di rigassificazione all'utente nel caso in cui le operazioni di discarica non venissero completate entro il tempo di stallia per ragioni imputabili all'utente;

d) i corrispettivi erogati all'utente dall'impresa di rigassificazione qualora le operazioni di discarica non venissero completate all'interno del tempo di stallia per ragioni attribuibili alla medesima impresa di rigassificazione;

e) le modalità di accettazione o rifiuto del Gnl consegnato dall'utente, nel caso in cui esso non rispetti le specifiche di qualità.

Inoltre il capitolo illustra le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione tiene la contabilità del Gnl in stoccaggio per singolo utente, e ripartisce fra gli utenti i consumi, le perdite ed il gas di boil-off.

Misura del Gnl consegnato e del gas riconsegnato.

Il capitolo descrive le modalità con le quali sono misurati la quantità del Gnl consegnato dall'utente, la quantità del gas riconse-

gnato dall'impresa di rigassificazione, il gas di *boil-off*, i consumi e le perdite, nonché le modalità per la verifica e la validazione delle misurazioni.

Qualità del Gnl consegnato e del gas riconsegnato.

Il capitolo descrive le modalità per la determinazione della qualità, nonché i requisiti di qualità del Gnl consegnato dall'utente al momento della discarica e del gas naturale riconsegnato all'utente.

Operazioni di consegna del Gnl e di riconsegna del gas naturale.

Il capitolo specifica le modalità e le operazioni con le quali viene consegnato il Gnl, con particolare riferimento a:

a) comunicazioni fra nave metaniera, autorità portuali e terminale, e loro tempistica;

b) attrezzature necessarie allo scarico del Gnl messe a disposizioni dal terminale e quelle che devono essere messe a disposizione dall'utente e relative caratteristiche tecniche;

c) pressione del Gnl al momento della consegna;

d) pressione del gas riconsegnato all'utente.

4. SEZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO

La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

5. SEZIONE PROGRAMMAZIONE, ARTICOLATA IN DUE CAPITOLI

Programmazione e gestione delle manutenzioni.

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione programma e comunica agli utenti gli interventi di manutenzione sul proprio terminale di Gnl.

Coordinamento operativo.

Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di rigassificazione in merito al coordinamento operativo con le imprese di trasporto.

6. SEZIONE AMMINISTRAZIONE, ARTICOLATA IN QUATTRO CAPITOLI

Normativa fiscale e doganale.

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di rigassificazione e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.

Fatturazione e pagamento.

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Responsabilità delle parti.

Il capitolo specifica le responsabilità delle parti nell'ambito dell'esecuzione del contratto anche nei casi di inadempienza e forza maggiore, e le disposizioni che regolano la risoluzione anticipata del contratto.

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Disposizioni generali.

Il capitolo contiene le disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dalle parti ed altre disposizioni di carattere generale.

7. SEZIONE EMERGENZA, ARTICOLATA IN DUE CAPITOLI

Gestione delle emergenze di servizio.

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di rigassificazione attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, nonché per il ripristino delle condizioni di normale esercizio. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di rigassificazione, degli utenti e dei loro clienti.

8. SEZIONE AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

L'impresa di rigassificazione descrive la procedura di aggiornamento di rigassificazione adottata ai sensi dell'art. 15 del presente provvedimento.

05A08345

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005.

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/2005. (Deliberazione n. 179/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/2002);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005).

Considerato che:

l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;

l'art. 18, comma 1, della deliberazione n. 166/2005 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006, le imprese di trasporto trasmettano all'Autorità e all'impresa maggiore di tra-

sporto entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i ricavi di riferimento, la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti, le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di regolazione, i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di bilanciamento del sistema;

l'art. 18, comma 2, della deliberazione n. 166/2005 prevede che le proposte per la definizione dei punti di entrata e uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi variabili, sono presentati dall'impresa maggiore;

l'art. 18, comma 4, della deliberazione n. 166/2005 prevede che per l'anno termico 2005-2006 il corrispettivo unitario relativo alla rete regionale di gasdotti è calcolato da ciascuna impresa di trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento;

l'art. 20 della deliberazione n. 166/2005 prevede che, per l'anno termico 2005-2006, in deroga a quanto disposto dall'art. 9 della deliberazione n. 137/2002, le richieste di capacità siano presentate entro il 15 agosto 2005 e che i relativi conferimenti siano conclusi entro il successivo 15 settembre;

le società Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI S.p.a.), Snam Rete Gas S.p.a., Retragas S.r.l., Comunità Montana della Valtellina di Sondrio, Netenergy Service S.r.l., con lettere in data 4 agosto 2005 (prot. Autorità n. 17092, n. 17120, n. 17123, n. 17128, n. 17234), hanno presentato le rispettive proposte di cui all'art. 18 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2005-2006;

nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte presentate dalle società SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l. sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti al fine di confermare la correttezza delle relative proposte; e che l'esito di tali approfondimenti potrebbe determinare una riduzione delle tariffe per l'anno termico 2005-2006 peraltro per un valore non rilevante;

i predetti approfondimenti inoltre comportano un'attività istruttoria non esauribile entro i termini previsti dalla deliberazione n. 166/2005 per la presentazione delle richieste di capacità di trasporto per l'anno termico 2005-2006; e che tuttavia tale attività può essere completata entro il 30 settembre 2005, ossia prima dell'inizio di detto anno termico;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe entro i termini per la presentazione delle richieste di conferimento per l'anno termico 2005-2006:

approvare le sopra richiamate proposte tariffarie;

autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui al precedente alinea limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle società SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l., sino all'eventuale esito positivo degli approfondimenti richiesti;

prevedere che tale esito positivo si intenda conseguito qualora l'Autorità non si pronunci diversamente entro il 30 settembre 2005;

Delibera:

1. di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005), presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2005-2006, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;

2. di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione n. 166/2005, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2005-2006, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;

3. di autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui al punto 2, limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle società Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI S.p.a.) e Netenergy Service S.r.l. sino all'eventuale esito positivo degli ulteriori approfondimenti descritti in motivazione, il quale si intende conseguito qualora l'Autorità non si pronunci diversamente entro il 30 settembre 2005;

4. di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), SGI S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7 - 20121 Milano, Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, Comunità Montana della Valtellina di Sondrio con sede legale in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e Netenergy Service S.r.l., con sede legale in zona industriale - 86039 Termoli (Campobasso), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

5. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 4 agosto 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2005/2006)

1.1 - Punti di entrata

5 punti di entrata relativi ai punti di interconnessione con i metanodotti esteri di importazione

- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Mazara del Vallo**
- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Gela**
- in prossimità di **Passo Gries**
- in prossimità di **Tarvisio**
- in prossimità di **Gorizia**

1 punto di entrata in corrispondenza dell'impianto di rigassificazione Gnl di Panigaglia

2 punti di entrata dagli stoccaggi

- relativo ai **siti di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia Spa**
- relativo ai **siti di stoccaggio dell'Edison Stoccaggio Spa**

68 punti di entrata dai principali campi di produzione nazionali o dai loro centri di raccolta e trattamento

- Bordolano
- Casteggio
- Caviaga
- Cornegliano
- Corte/Colombarola
- Fornovo
- Leno
- Ovanengo
- Piadena Est
- Piadena Ovest
- Pontetidone
- Quarto
- Romanengo
- Settala
- Soresina
- Trecate

- Falconara
  Fano

- Rubicone

- Alfonsine
- Casalborsetti
- Certaldo
- Correggio
- Cotignola
- Manara
- Montenevoso
- Muzza
- Pomposa
- Ravenna Mare
- San Potito
- Santerno
- Scandiano
- Spilamberto B.P.
- Tresigallo/Sabbioncello
- Vittorio V. (S. Antonio)

- Carassai
- Cellino
- Fontevecchia
- Grottamare
- Montecosaro
- Pineto
- Rapagnano
- S. Giorgio M.
- San Benedetto T.
- Settefinestre/Passatempo

- Larino
- Fonte Filippo
- Poggiofiorito
- Reggente
- S. Stefano M.
- S.Salvo/Cupello

- Candela
- Masseria Spavento
- Roseto/T. Vulgano
- Torrente Tona

- Calderasi/Monteverdese
- Ferrandina
- Metaponto
- Monte Alpi
- Pisticci A.P./ B.P.
- Sinni (Policoro)

- Crotone
- Hera Lacinia
- Lavinia

- Bronte
- Gagliano
- Mazara/Lippone
- Noto

Nota: A.P. e B.P. sono rispettivamente alta pressione e bassa pressione

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2005/2006)

1.2 - Punti di uscita

17 aree di prelievo distribuite su tutto il territorio nazionale

A	**Friuli - Venezia Giulia**
B	**Trentino - Alto Adige e Veneto**
C	**Lombardo Orientale**
D	**Lombardo Occidentale**
E1	**Nord Piemonte**
E2	**Sud Piemonte e Liguria**
F	**Emiliana e Liguria**
G	**Basso Veneto**
H	**Toscana e Lazio**
I	**Romagna**
L	**Umbria e Marche**
M	**Marche e Abruzzo**
N	**Lazio**
O	**Basilicata e Puglia**
P	**Campania**
Q	**Calabria**
R	**Sicilia**

5 punti di interconnessione con le esportazioni

- **Gorizia**
- **Bizzarone**
- **Rep. San Marino**
- **Passo Gries**
- **Tarvisio**

Tabella 1.3 - Rappresentazione grafica dei punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (i punti di uscita sono indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto

Tabella 2 - Tariffe di trasporto e dispacciamento (anno termico 2005/2006)

2.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,158444
CVP (euro/GJ)	0,018596

2.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale

Cp_e (euro/a/Smc/g)

Mazara del Vallo	2,079495	Alfonsine	0,203649	Larino	0,596610
Gela	1,913407	Casalborsetti	0,203649	Fonte Filippo	0,596610
Passo Gries	0,319976	Certaldo	0,203649	Poggiofiorito	0,596610
Tarvisio	0,677268	Correggio	0,203649	Reggente	0,596610
Gorizia	0,418577	Cotignola	0,203649	S. Stefano M.	0,596610
Gnl panigaglia	0,455039	Manara	0,203649	S.Salvo/Cupello	0,596610
Stoccaggi Stogit / Edison stoccaggio	0,203371	Montenevoso	0,203649	Candela	0,671351
Bordolano	0,058425	Muzza	0,203649	Masseria Spavento	0,671351
Casteggio	0,058425	Pomposa	0,203649	Roseto/T. Vulgano	0,671351
Caviaga	0,058425	Ravenna Mare	0,203649	Torrente Tona	0,671351
Cornegliano	0,058425	San Potito	0,203649	Calderasi/Monteverdese	0,833217
Corte/Colombarola	0,058425	Santerno	0,203649	Ferrandina	0,833217
Fornovo	0,058425	Scandiano	0,203649	Metaponto	0,833217
Leno	0,058425	Spilamberto	0,203649	Monte Alpi	0,833217
Ovanengo	0,058425	Tresigallo/Sabbioncello	0,203649	Pisticci A.P./B.P.	0,833217
Piadena est	0,058425	Vittorio V./S. Antonio/S.Andrea	0,203649	Sinni (Policoro)	0,833217
Piadena ovest	0,058425	Carassai	0,633615	Crotone	1,604398
Pontetidone	0,058425	Cellino	0,633615	Hera Lacinia	1,604398
Quarto	0,058425	Fontevecchia	0,633615	Lavinia	1,604398
Romanengo	0,058425	Grottamare	0,633615	Bronte	1,677216
Settala	0,058425	Montecosaro	0,633615	Gagliano	1,677216
Soresina	0,058425	Pineto	0,633615	Mazara/Lippone	1,677216
Trecate	0,058425	Rapagnano	0,633615	Noto	1,677216
Rubicone	0,162629	S. Giorgio M.	0,633615		
Falconara	0,444276	San Benedetto T.	0,633615		
Fano	0,444276	Settefinestre/Passatempo	0,633615		

Cp_u (euro/a/Smc/g)

Friuli -Venezia Giulia	A	0,608200	Bizzarone	1,545288
Trentino - Alto Adige e Veneto	B	0,764898	Gorizia	0,877378
Lombardia Orientale	C	0,833515	Rep. San Marino	0,740740
Lombardia Occidentale	D	0,986361	Passo Gries	1,158986
Nord Piemonte	E1	1,207823	Tarvisio	0,548865
Sud Piemonte e Liguria	E2	0,986361		
Emilia e Liguria	F	0,764898		
Basso Veneto	G	0,642688		
Toscana e Lazio	H	0,653296		
Romagna	I	0,543436		
Umbria e Marche	L	0,431834		
Marche e Abruzzo	M	0,420930		
Lazio	N	0,486475		
Basilicata e Puglia	O	0,595535		
Campania	P	0,374072		
Calabria	Q	0,374072		
Sicilia	R	0,152610		

2.3 - Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale

CR_r (euro/a/Smc/g)

Comunità Montana della Valtellina di Sondrio	4,477873
Netenergy Service srl	0,058400
Retragas Srl	1,810070
Snam Rete Gas Spa	1,265192
Società Gasdotti Italia Spa e Consorzio Frosinone	2,161763

2.4 - Tariffa interrompibile

Snam Rete Gas Spa

riduzione del 10% dei corrispettivi Cpe

- *per un'interruzione massima di 30 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione (interrompibilità annuale di primo livello)*
- *per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di primo livello)*
- *per un'interruzione senza preavviso per effetto dell'assenza di un flusso fisico netto in uscita nel punto di riconsegna di Vittorio Veneto (REMI 34569001)*

riduzione del 20% dei corrispettivi Cpe

- *per un'interruzione massima di 60 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione (interrompibilità annuale di secondo livello)*
- *per un'interruzione massima di 60 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di secondo livello)*

05A08331

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 agosto 2005.

Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali in data 28 luglio 2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8.

Determina:

Art. 1.

Modalità d'interscambio incrocio e allineamento dati

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, previa elaborazione da effettuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, mettono a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite appositi documenti informatici in formato TXT o XML, secondo le specifiche tecniche dettagliate nell'allegato B, i seguenti dati per ciascuna unità immobiliare, come risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali. Tali documenti informatici, nelle more dell'attivazione di appositi servizi telematici, vengono messi a disposizione mediante supporti informatici. Per quanto concerne la superficie, essa è calcolata sulla base delle «norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)» di cui all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché della necessità di stabilire la corrispondenza tra le vigenti categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto concerne l'ubicazione, con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e del piano dell'unità immobiliare cui di riferisce la superficie.

2. In caso di assenza del dato relativo alla superficie, sono altresì segnalate le unità immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero quelle in cui la planimetria esistente in Ufficio non ha consentito il calcolo della superficie, per l'attivazione delle procedure previste nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Eventuali documentate segnalazioni dei sopradetti soggetti, corredate di una copia della planimetria catastale, volte ad evidenziare la circostanza che le planimetrie catastali sono state già presentate agli uffici catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.

3. Al fine di favorire l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali e per conseguire una più agevole ed esaustiva individuazione delle unità immobiliari, i Comuni e l'Agenzia del territorio cooperano, secondo modalità da definirsi anche a livello locale, per l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi catastali con quelli presenti negli archivi comunali ed afferenti ai soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle unità immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente per il completamento, l'aggiornamento e la normalizzazione della toponomastica e per il completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali e dei relativi codici fiscali.

4. L'allineamento di cui al comma 3 è conseguito dall'Agenzia del territorio attraverso l'esame degli esiti delle elaborazioni effettuate dai comuni e delle eventuali proposte di aggiornamento puntuali avanzate dagli stessi, nonché mediante l'incrocio con i dati degli archivi forniti dai Comuni. Gli esiti delle suddette elaborazioni e proposte di aggiornamento, sono trasmessi dai Comuni, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. Per consentire un processo di allineamento automatizzabile degli archivi catastali attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi ultimi sono messi dai Comuni a disposizione, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato C. Le risultanze dei processi di allineamento alimentano periodici aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del territorio.

5. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su richiesta dei Comuni, all'esame delle istanze presentate dai contribuenti per la correzione di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione ai sensi del comma 1. I Comuni segnalano, attraverso le modalità indicate nell'allegato B, le predette istanze. Gli Uffici, previa acquisizione delle istanze stesse, ne verificano i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti, aggiornano i dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in conformità alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.

6. L'utilizzo di tutti i dati e le informazioni forniti dall'Agenzia del territorio ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, è consentito ai soli fini istituzionali.

Roma, 9 agosto 2005

p. *Il direttore dell'Agenzia:* MOLINARI

ALLEGATO *A*

CRITERI OPERATIVI PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA

1. Ai soli fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i gruppi «R», «P», «T», indicati negli allegati B e C del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, sono ricondotti alle categorie catastali vigenti sulla base del seguente prospetto:

Gruppi di categorie DPR 138/98	**Categorie attuali**
R	A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, C/6
P	B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7
T	A/10, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/7,

2. Per le unità immobiliari individuate dalle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti:
   D - balconi terrazzi e simili comunicanti con i vani principali
   E - balconi terrazzi e simili non comunicanti con i vani principali
   F – aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva.
3. Per tutte le unità immobiliari non è presa in considerazione, qualora presente, la superficie dell'ambiente G, che identifica le superfici residue non riconducibili a vani principali, ad accessori, ad aree scoperte ad uso esclusivo
4. A norma dell'allegato C al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, la superficie dei locali principali e degli accessori (ambienti A, B, C, H), ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m. non entra nel computo della superficie catastale. Per soddisfare questo requisito sono adottati i seguenti criteri, sulla base delle altezze dichiarate per ciascun ambiente:
   a. se è stata dichiarata una sola altezza, ritenendo che l'altezza sia costante, si esclude dal calcolo l'intero poligono qualora l'altezza risulti inferiore al limite di 1,50 m;
   b. se sono state dichiarate l'altezza minima e quella massima, si esclude dal calcolo l'intero poligono qualora l'altezza massima risulti inferiore al limite di 1,50 m; nel caso sia solo l'altezza minima inferiore al limite di 1,50 m, viene considerato comunque l'intero poligono.

ALLEGATO *B*

SPECIFICHE TECNICHE DELLE MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 E DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4, DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

INTRODUZIONE

Il documento descrive i formati utilizzati dall'Agenzia del territorio per fornire ai Comuni le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/98 e dai Comuni per fornire all'Agenzia gli esiti delle elaborazioni effettuate ai fini del controllo TARSU e le eventuali proposte di aggiornamento. Queste ultime potranno riguardare:

- i dati relativi all'indirizzo e all'ubicazione delle unità immobiliari e potranno essere supportate, in caso di variazione toponomastica, dalla delibera comunale in base alla quale è stata istituita la denominazione proposta,
- i dati dei soggetti titolari e potranno essere corredate dai dati dell'atto in base al quale il soggetto, per il quale si propongono le variazioni, vanta i diritti di proprietà.

Le informazioni possono essere organizzate in documenti xml o in file di testo sulla base, nel caso di file prodotti dall'Agenzia, di quanto indicato dal Comune al momento della richiesta. Nella richiesta dovrà essere inoltre specificato se la fornitura deve o meno contenere i dati dei soggetti titolari degli immobili estratti.

Gli immobili trattati sono quelli afferenti alle categorie ordinarie.

Ogni fornitura è costituita da uno o più file compressi, se le dimensione del Comune lo richiede, contenenti i dati dell'intero comune amministrativo. Il nome del file è costituito dalla stringa AXXXZZZZYYY, con estensione ZIP, dove:

1. AXXX indica il codice amministrativo del comune per il quale è stata richiesta l'estrazione,
2. ZZZZ è un progressivo che individua l'elaborazione che ha prodotto il file,
3. YYY è un ulteriore progressivo nell'ambito dell'elaborazione

il file estratto ha invece estensione TXT o XML in base a quanto indicato nella richiesta.

FORNITURE IN FORMATO XML

DESCRIZIONE DELLE NOTAZIONE GRAFICHE UTILIZZATE

Per la descrizione degli elementi che compongono il documento xml sono utilizzate le notazioni grafiche riportate in figura 1 nella quale:

- gli elementi riportati in rettangoli a linea continua sono obbligatori
- gli elementi contornati da rettangoli a linea tratteggiata sono opzionali.
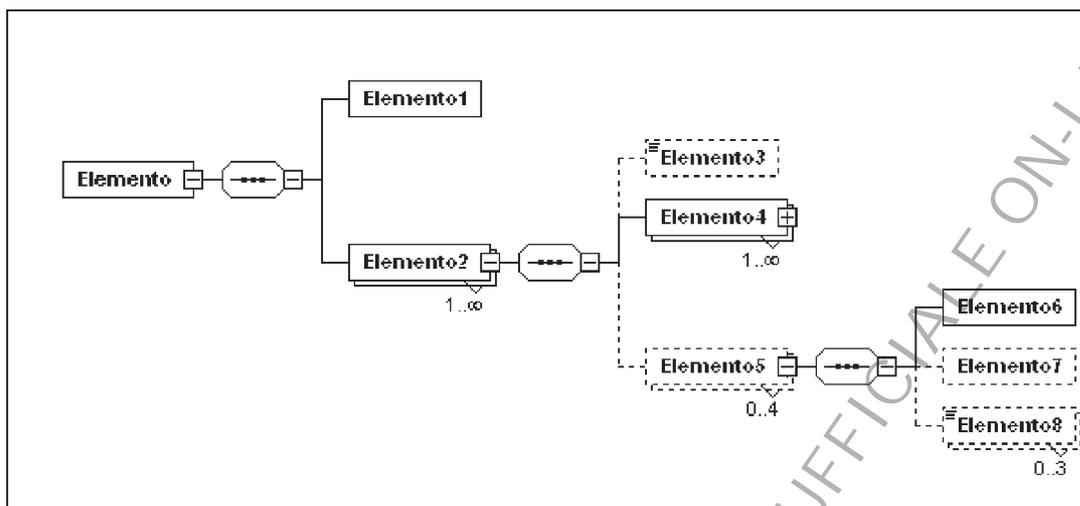
Fig. 1

Il simbolo [simbolo] indica che l'elemento che lo precede è composto dalla serie di elementi posti a destra del simbolo.

Per ogni elemento può essere indicato il numero minimo e massimo di occorrenze, ad esempio l'Elemento5 può essere presente da zero a 4 volte nello schema in figura 1 mentre per l'Elemento2, che è sempre presente, non esistono limitazioni.

Il simbolo ⊞ indica che l'elemento raggruppa altri elementi ma che, nel diagramma in cui è presente, l'elemento non è stato esploso.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL DOCUMENTO XML

Lo schema xml descritto è utilizzato sia per le forniture prodotte presso gli uffici provinciali e rese disponibili agli utenti su CD, sia per le forniture prodotte dai servizi di interscambio e prelevabili in cooperazione applicativa tra sistemi.

Per ogni elemento, ad esclusione di quelli terminali ossia non ulteriormente dettagliati, è riportato un diagramma esplicativo.

Elemento **DatiOut**
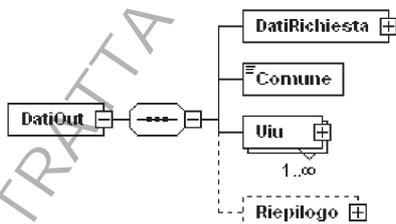
DatiOut è la radice dello schema.
DatiRichiesta contiene informazioni significative quando il servizio TARSU è erogato attraverso il sistema di interscambio.
Comune contiene il codice amministrativo del comune per il quale sono stati predisposti i dati.

Uiu raggruppa le informazioni di una singola unità immobiliare. Il tag si ripete per tutte le unità immobiliari estratte.
Riepilogo Contiene informazioni di dettaglio sull'estrazione. Se la fornitura è suddivisa in più file l'elemento è presente solo nell'ultimo file.

Elemento **DatiOut/DatiRichiesta**
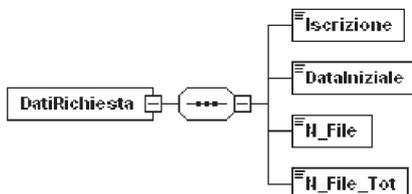
Iscrizione contiene la stringa identificativa dell'iscrizione al servizio
DataIniziale indica la data iniziale del periodo per il quale è in erogazione il servizio (formato AAAA-MM-GG)
N_File contiene il progressivo del file in fase di prelievo
N_File_Tot riporta il numero totale di file che devono essere prelevati

Elemento **DatiOut/Uiu**
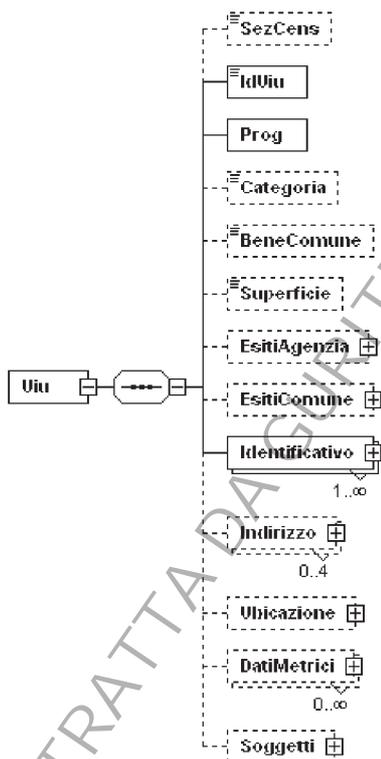
L'elemento **IdUiu** è un progressivo attribuito all'immobile nella banca dati catastale
L'elemento **Prog** rappresenta lo stadio dell'immobile
L'elemento **Superficie** contiene il valore della superficie totale dell'immobile calcolata ai sensi del DPR 138/98
L'elemento **BeneComune,** se valorizzato a 1, indica che l'immobile è un bene comune censibile.
L'elemento **Identificativo** è presente più volte in caso di elementi graffati

Elemento **DatiOut/Uiu/EsitiAgenzia**
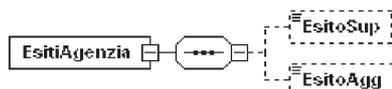
L'elemento **EsitoSup** riporta l'esito del calcolo della superficie precedentemente indicata, i valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo.
L'elemento **EsitoAgg** riporta l'esito dell'inserimento in banca dati della proposta di aggiornamento sull'immobile pervenuta dal Comune la codifica sarà successivamente definita.

Elemento **DatiOut/Uiu/EsitiComune**
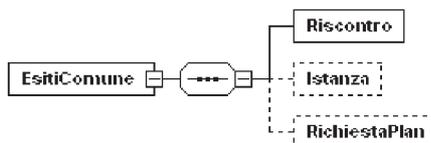
L'elemento **Riscontro** può assumere i valori:
0 se l'immobile non è stato individuato fra quelli noti al Comune
1 se l'immobile ha trovato riscontro nella banca dati del Comune
L'elemento **Istanza** assume valore 1 se il contribuente ha presentato istanza L'elemento **RichiestaPlan** assume valore 1 se il Comune ha richiesto, ai soggetti intestatari della unità immobiliare, la presentazione della planimetria redatta secondo la vigente normativa catastale.

Elemento **DatiOut/Uiu/Identificativo**
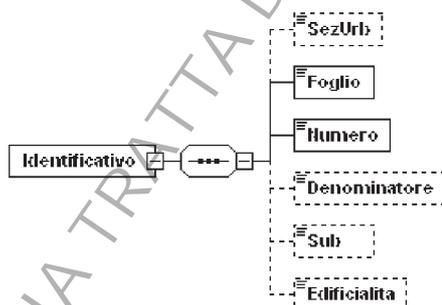
Elemento **DatiOut/Uiu/Indirizzo**
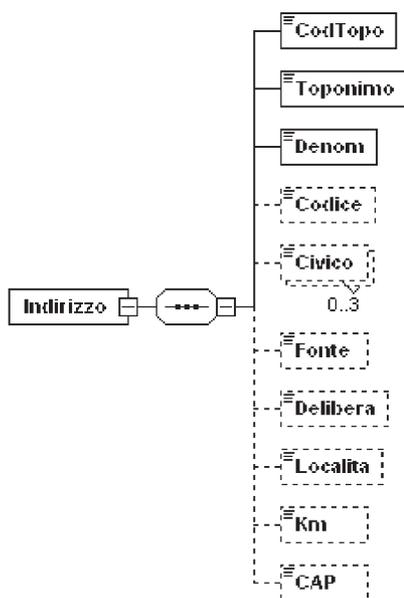
L'elemento **CodTopo** è il codice utilizzato, nel database catastale, per individuare il toponimo costituente l'indirizzo
Denom rappresenta il nome proprio attribuito al luogo
L'elemento **Codice** è una stringa numerica univoca attribuita nel database catastale all'unione di toponimo e denom
L'elemento **Fonte** può assumere i seguenti valori

1 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti nello stradario catastale
2 il toponimo e la denominazione sono riconosciute anche su fonti esterne certificate
3 il toponimo e la denominazione sono proposte dal Comune

L'elemento **Delibera** deve contenere gli estremi della delibera comunale che ha istituito la denominazione proposta dal Comune.
L'elemento **Località** può essere presente solo nei casi in cui il toponimo e la denominazione non sono sufficienti a individuare dove è ubicato l'immobile. Nei casi in cui la località è riconosciuta nel piano viario comunale l'informazione è inserita nei campi Codtopo, toponimo e denom
L'elemento **Km** è utilizzato in alternativa al Civico

Elemento **DatiOut/Uiu/Ubicazioni**
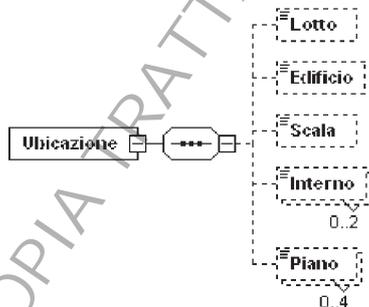
Elemento **DatiOut/Uiu/DatiMetrici**
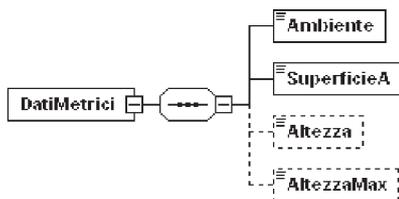
L'elemento **Ambiente** identifica la tipologia di vano per il quale sono forniti i dati metrici, i valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo
SuperficieA contiene la superficie del singolo ambiente, principale o accessorio, al lordo dei coefficienti di ragguaglio se relativa a vani accessori a servizio indiretto o – per le utenze non abitative – a aree scoperte o assimilabili

Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti**
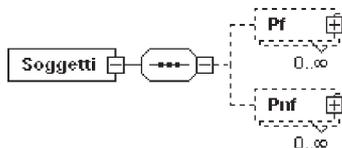
Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti/Pf**
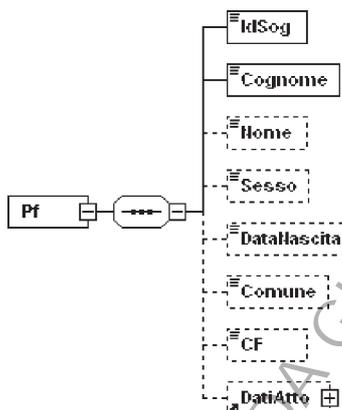
L'elemento **IdSog** è un il progressivo, nell'ambito delle persone fisiche, attribuito al soggetto nella banca dati catastale
DataNascita è nel formato ggmmaaaa
Comune contiene il codice amministrativo del comune di nascita del soggetto
L'elemento **DatiAtto** è presente per le proposte di aggiornamento inviate dal Comune e rappresenta le informazioni relative all'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà

Elemento **DatiOut/Uiu/Soggetti/Pnf**
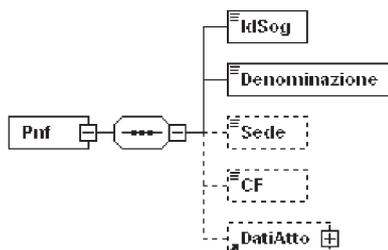
L'elemento **IdSog** è un il progressivo, nell'ambito delle persone non fisiche, attribuito al soggetto nella banca dati catastale
Sede contiene il codice amministrativo del comune nel quale ha sede il soggetto
L'elemento **DatiAtto** è presente per le proposte di aggiornamento inviate dal Comune e rappresenta le informazioni relative all'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà

Elemento **DatiAtto**
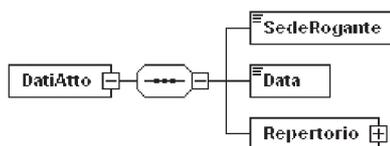
L'elemento **SedeRogante** è il codice nazionale della sede del pubblico ufficiale o dell'autorità emittente che ha redatto l'atto per il soggetto avente diritti.
L'elemento **Data** rappresenta la data di validità dell'atto (formato GGMMAAAA).

Elemento **Soggetti/DatiAtto/Repertorio**
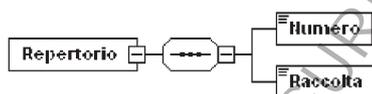
Elemento **DatiOut/Riepilogo**
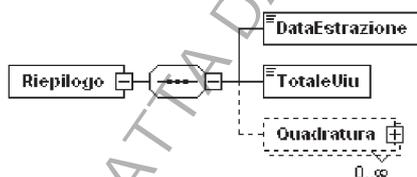
L'elemento **DataEstrazione** è nel formato ggmmaaaa
L'elemento **TotaleUiu** indica il numero totale di unità immobiliari contenute nella fornitura.

Elemento **DatiOut/Riepilogo/Quadratura**
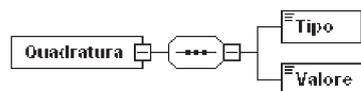
Le informazioni contenute all'interno del tag **Quadratura** consentono di verificare la completezza della fornitura.
L'elemento **Tipo** indica la tipologia di elemento la cui numerosità è riportata nell'elemento **Valore** ed assume i valori:

SOG	soggetti forniti dall'Agenzia o aggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
IND	indirizzi forniti dall'Agenzia o aggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
ES1	unità immobiliari con superficie calcolata
ES2	unità immobiliari con superficie non calcolabile
ES3	unità immobiliari con superficie in corso di definizione
ES4	unità immobiliari con planimetrie non presenti in atti
RIS	unità immobiliari che hanno trovato riscontro nella banca dati comunale
IST	unità immobiliari per le quali è stata presentata istanza
RPL	unità immobiliari per le quali è stata richiesto al contribuente di presentare la planimetria

DOCUMENTO XML PREDISPOSTO DAL COMUNE

La fornitura contenente gli esiti e le proposte di aggiornamento, predisposta dal Comune, deve avere il medesimo formato di quella predisposta dall'Agenzia ed in particolare deve prevedere i seguenti elementi:

DatiOut è la radice dello schema.
DatiRichiesta contenente le stesse informazioni fornite dall'Agenzia.
Comune contiene il codice amministrativo del comune.
Uiu raggruppa le informazioni di una singola unità immobiliare. Il tag si ripete per tutte le unità immobiliari estratte.

Ciascun tag **Uiu** è costituito dai seguenti elementi

SezCens, **IdUiu**, **Prog**, contenenti le stesse informazioni fornite dall'Agenzia e che identificano univocamente l'unità immobiliare
EsitiComune impostato secondo le modalità precedentemente descritte al paragrafo 1.2
Identificativo contenente le stesse informazioni fornite dall'Agenzia
Indirizzo contiene i dati relativi all'indirizzo proposto dal Comune per l'aggiornamento degli archivi catastali. Nel caso in cui la proposta afferisca ad unità immobiliari già corredate di toponomastica riconosciuta nello stradario catastale, o da fonti esterne certificate, non produrrà aggiornamento automatico bensì sarà oggetto di verifica successiva
Ubicazione contiene i dati relativi all'ubicazione proposta dal Comune per l'aggiornamento degli archivi catastali
Nei casi di proposta di aggiornamento di una unità immobiliare devono essere sempre forniti i dati completi relativi all'indirizzo ed

all'ubicazione anche nei casi in cui solo alcuni di essi siano oggetto di modifica.
Soggetti deve essere presente solo nel caso che il Comune proponga delle variazioni.

Nel caso di **Pf** (persone fisiche) devono essere necessariamente presenti i valori IdSog, Cognome, Nome, DataNascita e Comune.
Nel caso di **Pnf** (persone non fisiche) devono essere necessariamente presenti i valori IdSog, Denominazione, Sede e CF.
In entrambi i casi devono essere valorizzate le informazioni contenute in **DatiAtto**

Riepilogo con i valori di sintesi della forniture.

XML_SCHEMA


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.agenziaterritorio.it/TARSU.xsd" xmlns="http://www.agenziaterritorio.it/TARSU.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="DatiAtto">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="SedeRogante">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:length value="4"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Data">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:length value="8"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Repertorio">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Numero">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:maxInclusive value="7"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Raccolta">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:maxInclusive value="5"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiOut">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiRichiesta">
                    <xs:complexType>
```

```
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Iscrizione" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="DataIniziale" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="N_File" type="xs:positiveInteger"/>
                    <xs:element name="N_File_Tot" type="xs:positiveInteger"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Comune">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Uiu" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SezCens" minOccurs="0">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="1"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="IdUiu">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="9"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Prog"/>
                    <xs:element name="Categoria" minOccurs="0">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="3"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="BeneComune" minOccurs="0">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:totalDigits value="1"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Superficie" minOccurs="0">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:totalDigits value="9"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EsitiAgenzia" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="EsitoSup" minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                            <xs:totalDigits value="1"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="EsitoAgg" minOccurs="0">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="2"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="EsitiComune" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Riscontro">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:totalDigits value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Istanza" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:totalDigits value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RichiestaPlan" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:totalDigits value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identificativo" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="SezUrb" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="3"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Foglio">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Numero">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="5"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Denominatore" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sub" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Edificialita" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="4">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CodTopo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="3"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Toponimo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="16"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Denom">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Codice" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="5"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Civico" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="6"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fonte" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Delibera" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="70"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Localita" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="30"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Km" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CAP" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="5"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Ubicazione" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Lotto" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="2"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Edificio" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="2"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Scala" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="2"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Interno" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="3"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Piano" minOccurs="0" maxOccurs="4">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiMetrici" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ambiente">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SuperficieA">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="9"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Altezza" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AltezzaMax" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
```

```
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Pf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="IdSog">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:totalDigits value="9"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Cognome">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="50"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Nome" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="50"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Sesso" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:enumeration value="1"/>
                                        <xs:enumeration value="2"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="DataNascita" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:length value="8"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Comune" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:length value="4"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="CF" minOccurs="0">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:maxLength value="16"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element ref="DatiAtto" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Pnf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="IdSog">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:totalDigits value="9"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Denominazione">
```

```xml
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:maxLength value="150"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="Sede" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:length value="4"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="CF" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:maxLength value="11"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element ref="DatiAtto" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Riepilogo" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DataEstrazione">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="8"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="TotaleUiu" type="xs:int"/>
              <xs:element name="Quadratura" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Tipo">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value="3"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Valore">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                          <xs:maxExclusive value="8"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DESCRIZIONE DEL FILE DI TESTO

CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file di testo è costituito da 6 tipi record a lunghezza variabile.

I tipi record presenti per ciascuna unità immobiliare sono:
- Tipo record **1** contenente la superficie e l'ubicazione
- Tipo record **2** contenente gli identificativi
- Tipo record **3** contenente gli indirizzi
- Tipo record **4** contenente i dati metrici
- Tipo record **5** contenente i dati dei titolari, se persone fisiche
- Tipo record **6** contenente i dati dei titolari, se persone giuridiche

Per ciascuna unità immobiliare:
- è sempre presente un solo tipo record **1**
- è presente un tipo record **2** ogni 10 identificativi
- è presente un tipo record **3** ogni 4 indirizzi
- è presente un tipo record **4** ogni 10 ambienti
- è presente un tipo record **5** per ogni persona fisica titolare
- è presente un tipo record **6** per ogni persona non fisica titolare.

È inoltre presente un tipo record **9** contenente dati riepilogativi dell'estrazione.
I campi sono separati dal carattere "|" (pipe) .

DESCRIZIONE DEI TIPI RECORD

Per ciascun campo è indicata la tipologia di dato contenuto e la sua lunghezza massima.

TIPO RECORD **1** (unità immobiliare)

Dati relativi al Comune
CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.
SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati
IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile
PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 1
TIPO RECORD numerico 1 carattere

------------ i campi precedenti identificano univocamente un immobile -------------

Categoria catastale attribuita all'immobile
CATEGORIA alfanumerico 3 caratteri.

Valorizzato ad 1 indica che l'unità immobiliare è un bene comune censibile
BENE COMUNE numerico 1 caratteri.

Superficie totale calcolata ai sensi del DPR 138/98
SUPERFICIE numerico 9 caratteri.

Esito del calcolo della superficie. I valori assunti e il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo
ESITO SUPERFICIE numerico 1 caratteri.

Esito dell'inserimento in banca dati della proposta di aggiornamento sull'immobile pervenuta dal comune. La codifica sarà successivamente definita
ESITO AGGIORNAMENTO alfanumerico 2 caratteri.

Esiti dei controlli effettuati dal Comune (campi valorizzati solo nel file da fornire all'Agenzia)

RISCONTRO	numerico	1 caratteri.
ISTANZA	numerico	1 caratteri.
RICHIESTA PLANIMETRIA	numerico	1 caratteri.

Dati relativi all'ubicazione dell'immobile nel fabbricato

LOTTO	alfanumerico	2 caratteri.
EDIFICIO	alfanumerico	2 caratteri.
SCALA	alfanumerico	2 caratteri.
INTERNO 1	alfanumerico	3 caratteri.
INTERNO 2	alfanumerico	3 caratteri.
PIANO 1	alfanumerico	4 caratteri.
PIANO 2	alfanumerico	4 caratteri.
PIANO 3	alfanumerico	4 caratteri.
PIANO 4	alfanumerico	4 caratteri.

TIPO RECORD **2** (dati identificativi dell'unità immobiliare)

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati
IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile
PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 2
TIPO RECORD numerico 1 carattere

Il record contiene tutti gli identificativi dell'unità immobiliare urbana individuata e si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella

TABELLA IDENTIFICATIVI (max 10 elementi):

• SEZIONE URBANA	alfanumerico	3 caratteri.
• FOGLIO	alfanumerico	4 caratteri.
• NUMERO	alfanumerico	5 caratteri.
• DENOMINATORE	numerico	4 caratteri.
• SUBALTERNO	alfanumerico	4 caratteri.
• EDIFICIALITA'	alfanumerico	1 carattere.

In presenza di più di dieci elementi viene scritto un ulteriore record e così via.

TIPO RECORD **3** (indirizzi dell'unità immobiliare)

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

IDENTIFICATIVO IMMOBILE	numerico	9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

PROGRESSIVO	numerico	3 caratteri.

Identificativo del tipo record del file immobili, assume valore fisso 3

TIPO RECORD	numerico	1 carattere

Il record contiene tutti gli indirizzi dell'immobile e si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella

TABELLA INDIRIZZI (max 4 elementi):

• CODICE TOPONIMO	numerico	3 caratteri.
• TOPONIMO	alfanumerico	16 caratteri.
• DENOMINAZIONE	alfanumerico	50 caratteri.

Il campo codice identifica la coppia toponimo e denominazione nello stradario catastale

• CODICE	numerico	5 caratteri.
• CIVICO 1	alfanumerico	6 caratteri.
• CIVICO 2	alfanumerico	6 caratteri.
• CIVICO 3	alfanumerico	6 caratteri.

Il campo fonte, se valorizzato, ha il seguente significato: 1 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti nello stradario catastale, 2 il toponimo e la denominazione sono riconosciuti anche su fonti esterne certificate.

• FONTE	numerico	1 carattere.
• DELIBERA	alfanumerico	70 caratteri.

Il campo località è valorizzato, se necessario, in aggiunta a quanto indicato nei campi toponimo e denominazione

- LOCALITA alfanumerico 30 caratteri.

Il campo KM è utilizzato, se ricorre il caso, in alternativa ai civici

- KM numerico 5 caratteri
  l'ultimo è decimale.
- CAP numerico 5 caratteri.

TIPO RECORD **4** (dati metrici dell'unità immobiliare)

Dati relativi al Comune
CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.
SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati
IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile
PROGRESSIVO numerico 3 caratteri.

Identificativo del tipo record del file immobili, assume valore fisso 4
TIPO RECORD numerico 1 carattere.

Il record contiene i dati metrici dei singoli ambienti, utili al calcolo della superficie riportata nel tipo record 1, che costituiscono l'unità immobiliare si conclude con l'ultimo elemento significativo della tabella. I valori assunti dal campo ambiente ed il relativo significato sono riportati nel paragrafo conclusivo

Dati metrici:
TABELLA DATI METRICI (max 10 elementi):

- AMBIENTE alfanumerico 1 carattere.
- SUPERFICIE AMBIENTE numerico 9 caratteri.
- ALTEZZA numerico 4 caratteri.
- ALTEZZA MAX numerico 4 caratteri.

TIPO RECORD **5** (intestato persona fisica)

Dati relativi al comune in cui il soggetto vanta dei diritti su beni immobili
CODICE AMMINISTRATIVO alfanumerico 4 caratteri.
SEZIONE alfanumerico 1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati
IDENTIFICATIVO IMMOBILE numerico 9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

PROGRESSIVO	numerico	3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 5

TIPO RECORD	numerico	1 carattere

Progressivo del soggetto nella banca dati

IDENTIFICATIVO SOGGETTO	numerico	9 caratteri.

Dati anagrafici

COGNOME	alfanumerico	50 caratteri.
NOME	alfanumerico	50 caratteri.
SESSO	alfanumerico 1 = maschio 2 = femmina.	1 carattere
DATA DI NASCITA	numerico formato GGMMAAAA	8 caratteri.

Codice amministrativo del comune di nascita

LUOGO DI NASCITA	alfanumerico	4 caratteri.
CODICE FISCALE	alfanumerico	16 caratteri.

Datti dell'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà ed il Comune propone gli aggiornamenti

SEDE ROGANTE o AUTORITA EMITTENTE	alfanumerico	4 caratteri.
DATA	alfanumerico (formato GGMMAAAA).	8 caratteri
NUMERO	numerico	7 caratteri.
REPERTORIO	numerico	5 caratteri.

TIPO RECORD **6** (intestato persona giuridica)

Dati relativi al comune in cui il soggetto vanta dei diritti su beni immobili

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Progressivo dell'immobile nella banca dati

IDENTIFICATIVO IMMOBILE	numerico	9 caratteri.

Numero progressivo delle situazioni oggettive dell'immobile

PROGRESSIVO	numerico	3 caratteri.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 6

TIPO RECORD	numerico	1 carattere

IDENTIFICATIVO SOGGETTO	numerico	9 caratteri.

Dati identificativi della persona giuridica

DENOMINAZIONE	alfanumerico	150 caratteri.

Codice amministrativo del comune dove ha sede il soggetto

SEDE	alfanumerico	4 caratteri.
CODICE FISCALE	numerico	11 caratteri.

Datti dell'atto in base al quale il soggetto vanta i diritti di proprietà ed il Comune propone gli aggiornamenti

SEDE ROGANTE	alfanumerico	4 caratteri.
DATA	alfanumerico	8 caratteri
	(formato GGMMAAAA).	
NUMERO	numerico	7 caratteri.
REPERTORIO	numerico	5 caratteri.

TIPO RECORD **9** (riepilogo)

Dati relativi al Comune

CODICE AMMINISTRATIVO	alfanumerico	4 caratteri.
SEZIONE	alfanumerico	1 carattere.

Identificativo del tipo record, assume valore fisso 9

TIPO RECORD	numerico	1 carattere
DATA ESTRAZIONE	numerico	8 carattere
	formato GGMMAAAA	
TOTALE UIU	numerico	8 caratteri

TABELLA QUADRATURE (max 10 elementi):

Il campo tipo assume i seguenti valori:

SOG	soggetti forniti dall'Agenzia o aggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
IND	indirizzi forniti dall'Agenzia o aggetto di proposta di aggiornamento da parte del Comune
ES1	unità immobiliari con superficie calcolata
ES2	unità immobiliari con superficie non calcolabile
ES3	unità immobiliari con superficie in corso di definizione
ES4	unità immobiliari con planimetrie non presenti in atti
RIS	unità immobiliari che hanno trovato riscontro nella banca dati comunale
IST	unità immobiliari per le quali è stata presentata istanza
RPL	unità immobiliari per le quali è stata richiesto al contribuente di presentare la planimetria

TIPO	alfanumerico	3 caratteri
VALORE	numerico	8 caratteri

FILE DI TESTO PREDISPOSTO DAL COMUNE

Se il file contiene gli esiti e le proposte di aggiornamento predisposti dal Comune è costituito da 3 tipi record a lunghezza variabile.

I tipi record presenti per ciascuna unità immobiliare sono:
- Tipo record **1** contenente anche gli esiti del Comune
- Tipo record **2** contenente gli identificativi
- Tipo record **3** contenente gli indirizzi
- Tipo record **4** contenente i dati del titolare, se persona fisica
- Tipo record **5** contenente i dati del titolare, se persona non fisica

Per ciascuna unità immobiliare:
- è sempre presente un solo tipo record **1**
- è presente un tipo record **2** ogni 10 identificativi
- è presente un tipo record **3** ogni 4 indirizzi
- è presente un tipo record **4** per ogni persona fisica titolare dell'immobile
- è presente un tipo record **5** per ogni persona non fisica titolare dell'immobile

I tipi record **3**, **4** e **5** sono utilizzati per proporre aggiornamenti ai dati ricevuti.

I record sono impostati seguendo le stesse regole del file XML descritte nel paragrafo precedente.
È inoltre presente un tipo record **9** contenente dati riepilogativi della fornitura.
I campi sono separati dal carattere "|" (pipe) .

TABELLE DI DECODIFICA

Si riportano i valori assunti nelle forniture dai campi ESITO ed AMBIENTE.

Il campo ESITO rappresenta l'esito del calcolo della superficie dell'unità immobiliare, calcolo in base al quale è valorizzato il campo SUPERFICIE.

Valori	Significato
1	Superficie calcolata
2	Superficie non calcolabile
3	Superficie in corso di definizione
4	Planimetria non presente negli atti catastali

Il campo AMBIENTE qualifica la tipologia di ambiente per la quale sono forniti i dati metrici di dettaglio.

Valori	Significato
A	Vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria e vani (o locali) accessori a diretto servizio dei principali se non appartenenti alle categorie C1 e C6.
B	Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora comunicanti con gli stessi.
C	Vani (o locali) accessori a indiretto servizio di quelli identificati nella precedente tipologia A qualora non comunicanti con gli stessi anche attraverso scale interne.
D	Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A anche attraverso scale.
E	Balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani o locali di cui al precedente ambiente di tipo A, pertinenze esclusive della uiu trattata.
F	Aree scoperte o comunque assimilabili, pertinenza esclusiva della uiu trattata.
H	Vani (o locali) accessori a diretto servizio di principali per unità appartenenti alle categorie C1 e C6.

Per le unità abitative (categorie da A1 ad A9 ed A11) non sono presenti nelle forniture gli ambienti di tipo **D, E** ed **F.** corrispondenti ad aree scoperte.

ALLEGATO *C*

SPECIFICHE TECNICHE DELLE MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4, DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Generalità

Il file rappresenta una immagine della platea dei contribuenti e delle loro dichiarazioni attualizzate ad una certa data. Una fornitura attualizzata al 01.01.2001 – ad esempio – contiene quanto derivante dalla sovrapposizione di tutte le denunce di variazione presentate dai contribuenti dal 1994 al 2001, ossia l'indicazione di tutti i contribuenti che all'1.1.2001 sono ancora – sulla base delle dichiarazioni o dell'attività di controllo dell'ufficio – soggetti di imposta. Per ciascuno di essi la fornitura contiene l'indicazione degli immobili per i quali essi hanno dichiarato, nel tempo, di voler pagare.

Il comune dovrà fornire le informazioni su 2 file distinti, a struttura e lunghezza fissa :

- file anagrafico
- file dettagli

Ad ogni record del file anagrafico possono corrispondere 1 o più record sul file dettagli. Il collegamento fra i due file è dato dal codice fiscale del dichiarante.

Descrizione record del FILE CONTRIBUENTI (LREC=370)

Descrizione	Tipo	Lunghezza	Posizione
Codice Comune	AN	4	1
Codice fiscale (allineato a sinistra in caso di codice numerico)	AN	16	5
Cognome o denominazione	AN	60	21
Nome	AN	20	81
Data di nascita (nel formato GGMMAA)	NU	6	101
Sesso (F, M)	AN	1	107
Comune o stato estero di nascita	AN	25	108
Sigla della provincia di nascita (EE per stato estero)	AN	2	133
Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN	35	135
C.A.P. del Comune del domicilio fiscale	NU	5	170
Dizione del comune del domicilio fiscale	AN	25	175
Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN	2	200
Natura del contribuente (0, 1=contitolare)	AN	1	202
Codice fiscale del denunciante (allineato a sinistra in caso di codice numerico)	AN	16	203
Natura della carica	AN	25	219
Cognome e nome o denominazione del denunciante	AN	60	244
Domicilio fiscale del denunciante (frazione, via e numero civico)	AN	35	304
C.A.P. del Comune del domicilio fiscale del denunciante	NU	5	339
Dizione del comune del domicilio fiscale del denunciante	AN	25	344
Sigla della provincia del domicilio fiscale del denunciante	AN	2	369

Descrizione record del FILE DETTAGLIO degli immobili dichiarati (LREC=160)

Descrizione	Tipo	Lunghezza	Posizione
Codice comune	AN	4	1
Sezione	AN	1	5
Codice fiscale (allineato a sinistra in caso di codice numerico)	AN	16	6
Anno di presentazione (della dichiarazione contenente l'elemento)	NU	4	22
Caratteristica	AN	1	26
Sezione catastale	AN	3	27
Foglio	AN	4	30
Numero	AN	5	34
Subalterno	NU	4	39
Numero di protocollo	AN	6	43
Anno di protocollo	NU	4	49
Partita	AN	7	53
Codice categoria	AN	3	60
Classe	AN	2	63
Indirizzo	AN	70	65
Percentuale di possesso (gli ultimi 2 caratteri sono decimali)	NU	6	135
Tipo valore/rendita (0 = valore definitivo, 1 = valore provvisorio, 2 = rendita)	AN	1	141
Valore/rendita	NU	15	142
Esclusione al 31.12.XX (0, 1 = immobile escluso dall'ICI al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione)	AN	1	157
Riduzione al 31.12.XX (0, 1 = immobile soggetto a riduzione ICI al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione)	AN	1	158
Abitazione principale al 31.12.XX (0, 1 = immobile utilizzato come abitazione principale al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione)	AN	1	159
Immobile storico (0, 1 = immobile storico)	AN	1	160

05A08360

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. **946204.**

«PIA Networking» Misura 2.1.c del PON «Sviluppo Imprenditoriale Locale» Ob. 1 2000-2006. Avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

Alle piccole e medie imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Il P.O.N. «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000 2006, tra le altre, prevede la Misura 2.1.c. PIA Networking che è volta a favorire la competitività dei sistemi produttivi, mediante il sostegno di investimenti complessi ed organici, a fronte dei regimi di aiuto autorizzati, in favore di aggregazioni di imprese di piccola e media dimensione.

In prima applicazione della Misura, cui all'attualità deve essere attribuito carattere sperimentale, il Ministero delle attività produttive, che di seguito viene indicato, per brevità, con i termini «Ministero», «MAP» o «Amministrazione», intende operare mediante un procedimento di natura negoziale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 123/1998.

Gli obiettivi specifici che l'Amministrazione intende in questa fase perseguire, attraverso il PIA Networking, sono:

a) la valorizzazione dell'offerta turistica;

b) l'accrescimento della competitività del sistema produttivo delle PMI attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) il miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese.

Nel perseguire l'obiettivo specifico di cui al punto *b)* il Ministero intende contribuire all'attuazione del Progetto «Reti di Distretti Digitali nel tessile-abbigliamento» approvato dal Comitato dei Ministri della Società dell'informazione in data 18 marzo 2003, in coordinamento con il Progetto «Digitalizzazione dei distretti a supporto della filiera del tessile/abbigliamento» approvato con delibera CIPE n. 17/2003.

Progetti ammissibili

Il presente avviso pubblico individua le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse, relative a progetti organici inerenti la realizzazione di investimenti appartenenti ad una delle tipologie di seguito indicate.

Ogni progetto, per tutte le tipologie di seguito indicate, può contenere sia programmi di investimento comuni alle imprese partner sia programmi di investimento relativi alla singola impresa purché integrati nel progetto complessivo.

Caratteristiche dei progetti di investimento per tutte le tipologie indicate sono:

i) il coinvolgimento e l'interesse comune alla realizzazione degli investimenti del progetto per tutti i partecipanti al medesimo;

ii) l'integrazione funzionale tra i partner;

iii) la ricaduta comune degli investimenti e la loro essenzialità al buon fine del progetto complessivo.

I progetti possono comportare investimenti materiali e immateriali (come previsto dalla legge n. 488/1992 industria e turismo), investimenti di prevalente sviluppo-precompetitivo (come definiti dalla legge n. 46/1982), operazioni del Fondo centrale di garanzia (come definite dalla legge n. 266/1997); acquisizione di servizi di consulenza (ex regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004). I servizi ammissibili sono elencati nella sezione «spese ammissibili».

I soggetti proponenti, in ragione delle caratteristiche del progetto, devono fare ricorso a combinazioni di almeno due delle diverse forme di aiuto sopra richiamate, una delle quali deve obbligatoriamente essere la legge n. 488/1992.

Progetti di tipo A

Progetti integrati a carattere multiregionale e multisettoriale, proposti da consorzi o società consortili, costituiti da imprese, finalizzati alla realizzazione e/o al potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la fornitura di prodotti e servizi, tecnologicamente avanzati, destinati ad elevare la qualità dell'offerta turistica. I progetti devono essere finalizzati alla valorizzazione e promozione di risorse naturalistiche e artistico-culturali ed essere destinati ad incrementare e migliorare la fruibilità delle infrastrutture già esistenti sul territorio per migliorare l'accessibilità dei turisti e la scelta di itinerari nei territori ob. 1, con particolare riguardo al turismo nautico da diporto ai fini della valorizzazione delle infrastrutture di approdo darsene e porti turistici già esistenti.

Le strutture realizzate ed i servizi forniti devono garantire la realizzazione di sistemi di offerta orientati alla «fidelizzazione» della clientela, prevalentemente basati sulla omogeneità e riconoscibilità del livello di qualità degli impianti e dei servizi offerti all'utenza, in un ottica di «customer care». A tal fine, i progetti devono necessariamente fare riferimento ad investimenti specifici destinati alla realizzazione di piattaforme digitali comuni, specificamente destinate a supportare la gestione in rete degli impianti e l'attività di fornitura ed erogazione dei servizi di assistenza all'utenza.

I progetti e le strutture realizzate devono (a titolo indicativo e non esaustivo) essere destinate a:

gestione di sportelli informativi e di attività di promozione e coordinamento dei flussi turistici, finalizzate a consentire una diversificazione ed un prolungamento della presenza sul territorio dell'utenza turistica;

fornitura, in regime di network, di servizi avanzati di prenotazione «on line» degli approdi e dell'assistenza diretta all'imbarcazione ed all'utenza, mediante sviluppo di tecnologie basate sul web e sul wap;

fornitura di servizi di assistenza tecnica al traffico marittimo da diporto, quali: manutenzione e pronto intervento, ricambistica, supporto a terra al personale imbarcato;

gestione di servizi food e non food, esclusivamente destinati agli utenti e da localizzare all'interno delle aree retrostanti l'infrastruttura di approdo;

realizzazione, fornitura e gestione di tutti gli altri servizi ed impianti destinati a migliorare la qualità delle infrastrutture di approdo per la nautica da diporto, ad esclusione della realizzazione di nuove opere fisse a mare.

Ogni progetto, per rispettare la clausola di multiregionalità, deve riguardare insediamenti che si collocano in almeno tre Regioni dell'obiettivo 1.

Progetti di tipo B

Progetti integrati per lo sviluppo di reti di distretti (distretti digitali) proposti da consorzi o società consortili, costituiti da un minimo di cinque imprese operanti da almeno due anni, finalizzati all'integrazione delle funzioni aziendali delle imprese partner attraverso tecnologie digitali.

La messa in rete delle imprese deve rispondere a fabbisogni reali e problematiche del sistema territoriale in cui le imprese sono già operanti; questa deve essere finalizzata a facilitare l'operatività delle imprese coinvolte, creare una comunità coesa per una comunicazione efficace e l'interscambio di informazioni e conoscenze, mettere a fattore comune strumenti di marketing, commercializzazione e internazionalizzazione.

I progetti riferiti ai distretti del tessile, abbigliamento e calzaturiero devono avere le stesse finalità sopra indicate.

Il progetto deve prevedere l'integrazione, attraverso le tecnologie digitali, di almeno due attività aziendali di seguito elencate quali:

il supporto alla comunicazione di filiera;

la logistica;

il supporto alla comunicazione tra la produzione e la distribuzione;

il supporto agli acquisti;

la progettazione collaborativa;

la consulenza organizzativa alle imprese;

Sarà data priorità ai progetti che utilizzano software open source.

Progetti di tipo C

Progetti integrati di sviluppo sostenibile proposti da consorzi o società consortili, costituiti da un minimo di cinque imprese operanti da almeno due anni, finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese stesse attraverso la realizzazione di una o più delle seguenti categorie di investimenti:

C.1: investimenti comuni per la fornitura di servizi finalizzati alla gestione centralizzata di problematiche ambientali e/o la messa in comune di parti del ciclo produttivo;

C.2: investimenti per lo scambio di flussi di risorse energetiche e/o di materia tra i soggetti in rete («interventi a ciclo chiuso»);

C.3: interventi sui cicli produttivi dei singoli consorziati mediante l'adozione di tecnologie di processo, eventualmente associate a tecniche di abbattimento.

Le domande possono essere presentate per le categorie di investimenti sub C.1 e C.2 e solo in via subordinata, se funzionali a queste ultime, per la categoria sub. C.3.

I progetti devono riguardare uno dei seguenti temi o sottotemi:

a) energia:

produzione centralizzata di energia da fonti rinnovabili e/o con tecnologie a bassa emissione di CO2;

risparmio energetico;

b) risorsa idrica:

diminuzione del prelievo di risorsa idrica;

miglioramento della qualità degli scarichi idrici ai fini del riuso dell'acqua depurata;

c) rifiuti:

riduzione della quantità di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) multisettore:

interventi integrati relativi ad almeno due dei precedenti temi.

Soggetti proponenti e beneficiari

Possono presentare la manifestazione di interesse i consorzi o le società consortili di PMI costituiti o da costituirsi. Tali soggetti vengono definiti nel presente avviso «soggetti proponenti».

Secondo le previsioni dei regimi di aiuto applicabili, i soggetti beneficiari sono costituiti dai soggetti proponenti e dalle singole PMI partecipanti al progetto che realizzano i programmi di investimento oggetto di agevolazione.

Settori ammissibili

Sia i soggetti proponenti sia i soggetti beneficiari devono operare nei settori economici cofinanziabili individuati dalla normativa di riferimento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche vigenti contemporaneamente per ognuna delle predette normative.

L'ammissibilità dei settori di cui alla legge n. 488 turismo è limitata ai progetti di tipo A.

Definizione di PMI

Piccole e medie imprese secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (disponibile per la consultazione sul sito internet del Ministero).

Normativa di riferimento

Per la concessione degli aiuti di cui al presente avviso pubblico la normativa di riferimento è la seguente:

legge n. 488/1992 (industria, turismo) secondo la tipologia e le misure agevolative di cui al regolamento n. 527/1995, così come modificato dai decreti n. 319/1997 e n. 133/2000; legge n. 46/1982 secondo la tipologia e le misure agevolative di cui alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001; legge n. 266/1997 Fondo di garanzia (non-cofinanziato); aiuto ai servizi in esenzione (ex regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004).

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applica, ove necessario, la normativa di riferimento.

Territori ammissibili

Aree obiettivo 1.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dal/i regime/i di aiuto di riferimento individuato/i per ogni tipologia di progetto.

I servizi di consulenza sono ammissibili se strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui alle tipologie A, B e C. Tali servizi possono essere sia servizi previsti nel programma di investimento comune alle imprese partner, sia previsti nel programma di investimento relativo alla singola PMI, purché essenziali al buon fine del progetto complessivo.

In relazione a predetti servizi sono ammissibili spese per:

consulenze per l'elaborazione di nuovi modelli gestionali, organizzativi e funzionali necessari ai fini della realizzazione del progetto;

spese per la raccolta e diffusione di informazioni e conoscenze all'interno del network di PMI partecipanti al progetto;

consulenze specialistiche rivolte a massimizzare l'efficienza e l'efficacia del progetto nel suo complesso e dei nuovi servizi a valore aggiunto previsti;

consulenze per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business.

I servizi di consulenza possono essere acquisiti anche da Università e centri di ricerca pubblici.

Le spese per l'acquisizione di servizi sono ammissibili nel limite del 5% dei singoli programmi di investimento nell'ambito dei quali sono inserite.

Sono escluse le consulenze e i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (quali consulenza fiscale ordinaria, consulenza legale, spese di pubblicità).

La data di decorrenza delle spese ammissibili è definita negozialmente nel corso del procedimento amministrativo relativo al perfezionamento del contratto ed, in ogni caso, a seguito della presentazione della progettazione esecutiva. La predetta data di decorrenza delle spese ammissibili non potrà essere antecedente a quella della comunicazione del Ministero circa il superamento della fase di selezione del progetto e l'invito alla presentazione della progettazione esecutiva.

Soglie di investimento ammissibile

Per i Progetti di tipo A la soglia minima di investimenti ammissibili è pari a 5 milioni di euro.

Per i Progetti di tipo B la soglia minima di investimenti ammissibili è pari a 3 milioni di euro.

Per i Progetti di tipo C la soglia minima di investimento ammissibile è pari a 2 milioni di euro.

Forma e misura dell'agevolazione

Il contratto stipulato con il soggetto proponente, a seguito dell'istruttoria sulla progettazione esecutiva, definisce la forma e la misura dell'agevolazione concessa, secondo quanto previsto dal/i regime/i di aiuto di riferimento ed entro i limiti delle intensità massime fissate dagli inquadramenti comunitari.

Nel caso dell'acquisizione di servizi di consulenza, ex regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004, l'ammontare lordo dell'aiuto è pari al 50% dei costi dei servizi stessi.

Il MAP si riserva la facoltà di stabilire misure di agevolazione inferiori a quelle massime consentite, che risultino compatibili con il piano di copertura finanziaria del progetto.

L'agevolazione concessa, in relazione ai diversi regimi di aiuto previsti, non è cumulabile con qualsiasi tipo di altra agevolazione di natura pubblica relativa agli stessi beni che formano oggetto del progetto agevolabile, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del PIA Networking, sulla base della decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta dell'8 novembre 2004, ammonta a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del P.O.N. «Sviluppo Imprenditoriale Locale», 2000-2006.

La predetta dotazione deve essere considerata ripartita in tre quote paritetiche, pari a 20 milioni di euro cadauna, destinate a coprire ognuna delle tipologie di progetto previste. Resta fermo che, nel caso in cui il procedimento di selezione dovesse evidenziare l'esigenza di una diversa allocazione degli stanziamenti, in relazione a disomogenee esigenze emergenti per ognuna delle tipologie previste, il Ministero potrà procedere alla rideterminazione delle predette quote, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili,

per massimizzare l'efficacia dello strumento di intervento, con l'accoglimento del maggior numero di progetti possibile.

Per i progetti di tipo B è prevista una riserva di risorse pari ad almeno un ammontare di 4,5 milioni di euro, incrementata per un ammontare di risorse nazionali fino a 4,5 milioni di euro derivanti dalle risorse del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico (legge 16 gennaio 2003, n. 3 - art 27, comma 2) per il co-finanziamento di progetti ricadenti nel settore tessile-abbigliamento e relativi a PMI localizzate in aree distrettuali delle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

Termine di completamento dei progetti

Il termine ultimo per il completamento dei progetti è il 31 dicembre 2007.

Il Ministero si riserva, in fase di istruttoria, la facoltà di escludere dalle agevolazioni i progetti che comportino tempi di realizzazione superiori al termine ultimo per il completamento dei progetti, anche per motivi connessi ad adempimenti ed autorizzazioni stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Procedure e modalità di accesso

Fatto salvo quanto nel seguito disciplinato relativamente alla fase di selezione preliminare dei progetti da ammettere alla conclusione del procedimento negoziale, si applicano le procedure della Programmazione negoziata e quelle di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, in materia di contratti di programma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2003. In particolare, per la modulistica da utilizzare nella II fase, si fa rinvio agli schemi previsti negli allegati di cui al citato decreto del 12 novembre 2003, secondo il dettaglio specificato oltre.

Entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso pubblico, i soggetti interessati possono presentare domanda/manifestazione di interesse al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento degli incentivi alle imprese (allegato 1 alla presente circolare). La manifestazione di interesse deve essere corredata da un progetto di massima, contenente gli elementi circostanziati relativi alla proposta; in particolare, il progetto di massima si compone:

a) scheda sintetica, redatta seguendo lo schema riportato in allegato (allegato 2 alla presente circolare);

b) piano progettuale (allegato 3 alla presente circolare) che deve necessariamente contenere:

1b.) Informazioni relative all'attività, all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei singoli soggetti beneficiari;

2b.) descrizione del progetto comune e dei programmi di investimento relativi a ciascun beneficiario, con indicazione: del coinvolgimento e del grado di interesse comune alla realizzazione degli investimenti del progetto per tutti i partecipanti, dell'integrazione funzionale tra i partner, della ricaduta comune degli investimenti e della loro essenzialità al buon fine del progetto complessivo;

3b.) analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dal Progetto;

4b.) descrizione della coerenza tra il progetto e gli obiettivi specifici del presente avviso, in relazione ad ognuna delle tipologie di progetto previste;

5b.) descrizione dell'impatto del progetto sull'economia dell'area interessata;

6b.) piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto per il progetto complessivo e per i singoli programmi di investimento;

7b.) descrizione delle necessarie infrastrutture a carattere collettivo e/o pubblico strettamente connesse al progetto;

8b.) ricadute economiche ed occupazionali attese;

9b.) cronoprogramma del progetto;

10b.) illustrazione sintetica della struttura economico - finanziaria del progetto;

11b.) piano di copertura finanziaria del progetto, con indicazione delle relative fonti di finanziamento.

La predetta documentazione deve essere fornita anche su supporto informatico.

I fase

Entro sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Ministero, sentita anche una apposita Commissione tecnica, da nominarsi con decreto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle Imprese e di cui fanno parte fino a cinque membri di comprovata esperienza e capacità, provvede alla conclusione dell'istruttoria preliminare ed alla comunicazione dei progetti respinti e di quelli prescelti, che hanno accesso alla successiva fase procedurale propedeutica al contratto.

Nella prima fase viene valutata:

la regolarità e completezza della documentazione accompagnatoria;

la rispondenza del progetto agli obiettivi del presente avviso pubblico;

la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del progetto.

Sarà data comunque preferenza a quei progetti per i quali l'intervento agevolativo ai sensi della Misura in parola viene richiesto prevalentemente a valere degli investimenti comuni alle imprese partner, essendo invece gli investimenti relativi alle singole imprese coperti dall'apporto dei mezzi propri delle medesime ovvero con il ricorso ad altri strumenti.

La Commissione tecnica di cui sopra è chiamata altresì a valutare:

la qualità ed organicità complessiva della proposta;

il grado di integrazione fra i partner del progetto;

le ricadute del progetto sulle imprese e sul territorio di riferimento.

La Commissione tecnica procede inoltre ad individuare il livello di priorità dei singoli progetti sulla base delle caratteristiche indicate per ognuna delle tipologie di progetto previste (progetti di tipo A; progetti di tipo B; progetti di tipo C).

II fase

Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero informa i soggetti proponenti dell'avvenuta ammissione alla II fase di completamento del contratto, i destinatari della stessa debbono presentare la documentazione relativa alla progettazione esecutiva del progetto ammesso, secondo modalità ugualmente comunicate oltre alla documentazione necessaria per la verifica dei criteri di ammissibilità, della fattibilità tecnico economica, della cantierabilità e del merito creditizio.

In particolare, il soggetto proponente deve produrre:

a) attestazione/valutazione del merito creditizio delle imprese beneficiarie, nonché del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata da un primario istituto di credito di cui al comma 4, dell'art. 2 del decreto 12 novembre 2003, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

b) dichiarazione delle imprese beneficiarie, relativa alla disponibilità degli immobili che saranno oggetto del programma di investimenti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5 al citato decreto 12 novembre 2003;

c) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera *d)*, ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti, secondo lo schema di cui all'allegato 6 al sopraccitato decreto;

d) dichiarazione delle imprese beneficiarie, relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7 al sopraccitato decreto.

La documentazione sopra elencata, deve essere fornita da ciascun soggetto beneficiario in relazione a ciascun programma di investimento.

Il Ministero, effettuata quindi l'istruttoria sulla progettazione esecutiva, predispone la bozza del contratto da trasmettere alla controparte in vista della stipula.

Nel corso di questa fase, ai soggetti proponenti possono essere richiesti documenti, integrazioni e/o chiarimenti volti a verificare l'effettiva validità tecnico - economica - finanziaria del progetto, secondo le indicazioni del progetto di massima.

Il documento contrattuale reca tutte le condizioni per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, nonché fissa i tempi massimi di realizzazione del progetto da parte del proponente e le clausole per la risoluzione.

L'erogazione delle agevolazioni avverrà da parte del Ministero. A tal fine, il soggetto proponente presenterà al Ministero le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto.

Il Ministero può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.

Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dal Ministero. Per le variazioni che costituiscono modifiche sostanziali, quali definite dal contratto, dovrà essere seguita la procedura prevista per l'approvazione del contratto stesso.

L'esecuzione del contratto viene sottoposta a verifica da parte del Ministero delle attività produttive che provvede agli opportuni accertamenti. Saranno oggetto di verifica, in particolare:

la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto;

la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto;

il conseguimento dei risultati economici del progetto;

la regolarità della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo;

la persistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula del contratto.

Scostamenti significativi rispetto a quanto indicato nel progetto, in grado di determinare modifiche del contratto, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero con modalità analoghe a quelle previste nella fase istruttoria di cui al presente avviso.

Modalità di presentazione delle istanze

I soggetti proponenti debbono presentare la manifestazione di interesse, unitamente al progetto di massima secondo le modalità stabilite nel presente avviso, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento degli incentivi alle imprese - Centro coordinamento intese istituzionali e selezione contratti programma via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Per informazioni:

Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento degli incentivi alle imprese - Centro coordinamento intese istituzionali e selezione contratti programma via Molise n. 2 - 00187 Roma;

telefono 06.4705.2631 - telefax: 06.4705.2544;

e-mail: pia.networking@attivitaproduttive.gov.it

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro delle attività produttive: SCAJOLA

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO PIA – NETWORKING, P.O.N. "SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE", OB. 1, 2000 -2006, MISURA 2.1.C

Spett.
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Via Molise, 2
00187 Roma

Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di[1] ………………………………………….

del/della …………………………………….. denominazione ………………………………………………………………..

forma giuridica ……………………, con sede legale in ………………………………, prov. ……………., CAP …………..

via e n. civ. …………………………..……………………… tel. ……………………….. fax ………………………..

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

MANIFESTA

- Il proprio interesse a volere accedere alle agevolazioni previste dalla Misura 2.1.c PIA – Networking, P.O.N. "Sviluppo Imprenditoriale Locale", Ob. 1, 2000 – 2006 per realizzare un progetto organico, così come dettagliato nella Scheda sintetica e nel Piano progettuale allegati alla presente manifestazione di interesse, che prevede un costo totale ammissibile pari a €……………………..(migliaia di euro ed al netto dell'IVA) appartenente ad una delle tre tipologie di seguito indicate[2]:
  - □ Progetti di tipo A
  - □ Progetti di tipo B
  - □ Progetti di tipo C

DICHIARA

Nella qualità di cui sopra:

- di voler chiedere le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto progetto, per un importo pari a Euro[3] (migliaia di euro ed al netto di IVA):

---

[1] *Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).*

[2] *Per la descrizione delle tipologie di investimento, relativi ai progetti di tipo A, B e C, si rinvia all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse.*

[3] *Barrare l'apposita casella relativa al regime di aiuto di riferimento, indicando l'ammontare dell'agevolazione richiesta. La forma e la misura dell'agevolazione verrà stabilita comunque dall'Amministrazione a seguito dell'istruttoria sulla progettazione esecutiva nei limiti delle intensità massime fissate dagli inquadramenti comunitari e che per l'acquisizione di servizi di consulenza (ex Reg. (CE) 70/01, modificato dal Reg. (CE) 364/04) l'ammontare lordo dell'aiuto è pari al 50% dei costi dei servizi stessi.*

□ Legge 488/92 €______________________________

□ Legge 46/82 €______________________________

□ servizi di consulenza ex Reg. (CE) 70/01, modificato dal Reg. (CE) 364/04 €______________________________

Totale ammontare agevolazione richiesta €______________________________

- e di volere l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di cui all'art. 15 della legge 266/97 □ Si □ No

DICHIARA INOLTRE

- che il soggetto proponente è regolarmente costituito/oppure si impegna a costituirsi in via preliminare alla stipula del contratto[4];
- che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che il soggetto proponente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che il soggetto proponente non intende richiedere, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, relative agli stessi beni che formano oggetto dello stesso progetto agevolabile, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis;
- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGA

Progetto di massima, contenente:
□ Scheda sintetica (Allegato A)
□ Piano progettuale (Allegato B)
□ Copia della scheda sintetica e del Piano progettuale su supporto informatico

Data, …………………………… Timbro e firma[5]

…………………………………..

[4] *Nel caso in cui il consorzio o società consortile non sia ancora costituito è necessario la dichiarazione di impegno a costituirsi in via preliminare alla stipula del contratto, qualora fosse ammesso all'agevolazione..*
[5] *Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.*

ALLEGATO 2

SCHEDA SINTETICA

A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DEL PIA – NETWORKING, MISURA 2.1.C. DEL P.O.N. "SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE", OB. 1, 2000 – 2006,

A – DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE[1]

A1 - Denominazione…………………………………………………………… forma giuridica……………………

A2 – Codice fiscale …….......................................………………… Partita IVA ………………..……………………..

A3 – Sede legale in………………………………………………………….…, prov. ……………., CAP …………..

via e n. civ. ………………………..……………………… tel. …………………… fax ……….……………

A4 – Sede amministrativa in…………..…………………………………….…, prov. ……………., CAP …………..

via e n. civ. ………………………..……………………… tel. …………………… fax ……….……………

A5 – Legale rappresentante[2]………………………………………………………………………. **M** ☐ **F** ☐

A6 – Estremi dell'atto costitutivo[3]……………………………………………………………………………………….

A7 – Scadenza ………./………./……….

A8 – Capitale sociale ……………………………., di cui versato ……………………………..

A9 – Fondo consortile ……………………………. (nel caso di consorzio)

A10 – Iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………………al n. …….………… dal ………./………./……….

A11 – Iscrizione presso il Reg. delle imprese di …………………... al n. …….………… dal ………./………./……….

A12 – Il soggetto proponente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera? **SI** ☐ **NO** ☐

A13 – Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto del soggetto proponente

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	%

[1] *La presente scheda deve essere compilata dal solo soggetto proponente*
[2] *Indicare anche la qualifica ed il sesso.*
[3] *Nel caso in cui il consorzio o società consortile non sia ancora costituito è necessaria la dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, di impegnarsi a costituirsi in via preliminare alla stipula del contratto, qualora fosse ammesso all'agevolazione.*

A14 –Imprese[4] che compongono il consorzio o la società consortile

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	UBICAZIONE UNITÀ LOCALE INTERESSATA DAL PROGETTO	SETTORE DI ATTIVITÀ UNITÀ LOCALE (CODICE ISTAT '91)

A15 – L'incaricato del soggetto proponente per la pratica è il Sig. …………………………………………………………..

Tel. ………………………………………….. Fax . …………………………………………..

A16 – Indirizzo al quale si chiede di indirizzare la corrispondenza: **A3** ☐ **A4** ☐ al seguente indirizzo ☐

città……………………… prov. …………………CAP…………via e n° civ. ………………………………

B – DATI SUL PROGETTO DI INVESTIMENTO

B1 – Il progetto si articola in più programmi di investimento[5]? **SI** ☐ **NO** ☐ se si, compilare il prospetto che segue:

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO[6]	SEDE LEGALE	UBICAZIONE UNITÀ LOCALE OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI	SETTORE DI ATTIVITÀ DELL'UNITÀ LOCALE (CODICE ISTAT '91)	TOTALE SPESA PREVISTA
			TOTALE	

[4] *Le imprese devono essere di piccola o media dimensione ai sensi della disciplina comunitaria e del decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 e per i progetti di tipo B e C le stesse devono essere costituite da almeno due anni.*

[5] *Il programma di investimento è quello relativo a ciascun soggetto beneficiario.*

[6] *i soggetti beneficiari sono sia i soggetti proponenti (Consorzi o società consortili di PMI), sia le singole PMI partecipanti al progetto che realizzano i programmi di investimento oggetto di agevolazione.*

B2 - Riepilogo degli investimenti complessivi previsti per i diversi regimi di aiuto, a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

	SOSTENUTE IN AREE 87.3 A)	SOSTENUTE IN AREE 87.3 C)	SOSTENUTE IN ALTRE AREE	TOTALE SPESA PREVISTA	CONTO TOTALE AMMISSIBILE
A - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 46/82					
B - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 488/92					
C - SPESE PREVISTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001					
TOTALE					

B3 - Suddivisione delle spese per anno solare

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

	ANNO DI AVVIO A REALIZZAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE
A - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 46/82						
B - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 488/92						
C - SPESE PREVISTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001						
% PROGRESSIVA						

B4 – Date previste relative al progetto

B4.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione[7] ………/………/………

B4.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione[8] ………/………/………

B4.3 - anno (aaaa) dell'esercizio "a regime"[9] ………

B5 - Dati per la prenotazione del Fondo Centrale di Garanzia Legge 266/1997

☐ Richiesto a ______________________[10] in Data ______________

☐ Ottenuto da ______________________[11] in Data ______________

☐ Da richiedere a ______________________[12] in Data ______________

B5.1 - Tipologia dell'operazione ______________________

---

[7] *Data del primo dei titoli di spesa ammissibili.*
[8] *Data dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Il termine ultimo per il completamento del progetto è 31/12/2007.*
[9] *Primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori di produzione oggetto del progetto si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti.*
[10] *Indicare la denominazione sociale e la forma giuridica.*
[11] *Indicare la denominazione sociale e la forma giuridica.*
[12] *Indicare la denominazione sociale e la forma giuridica.*

B5.2 – Importo (migliaia di Euro) ____

B5.3 – Durata ____

B5.4 – La garanzia è richiesta a titolo "*de minimis*"? **SI** □ **NO** □

B5.5 – Dati sul soggetto finanziatore____[13]

C – DATI SUL PROGETTO DI TIPO A[14]

Progetto integrato a carattere multiregionale e multisettoriale, proposto da un consorzio o società consortile costituito da PMI finalizzato alla realizzazione e/o al potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la fornitura di prodotti e servizi, tecnologicamente avanzati, destinati ad elevare la qualità dell'offerta turistica.

C1 – Il progetto rispetta il requisito della multiregionalità? **SI** □ **NO** □

C2 – Il progetto rispetta il requisito della multisettorialità? **SI** □ **NO** □

C3 – Il progetto comprende la realizzazione di piattaforme digitali comuni? **SI** □ **NO** □

D – DATI SUL PROGETTO DI TIPO B[15]

Progetto integrato per lo sviluppo di reti di distretti (distretti digitali) proposto da un consorzio o società consortile costituito da un minimo di 5 imprese, operanti da almeno due anni, finalizzato all'integrazione delle funzioni aziendali delle imprese partner.

D1 – Funzioni aziendali previste dal progetto[16]:

- □ Il supporto alla comunicazione di filiera
- □ La logistica
- □ Il supporto alla comunicazione tra la produzione e la distribuzione
- □ Il supporto agli acquisti
- □ La progettazione collaborativa;
- □ La consulenza organizzativa alle imprese

D2 - Denominazione del Distretto/i interessato/i dal progetto: ____

E – DATI SUL PROGETTO DI TIPO C[17]

Progetto integrato di sviluppo sostenibile proposto da un consorzio o società consortile costituito da un minimo di 5 imprese, operanti da almeno due anni, finalizzato al miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese.

E1 – Categorie di investimento[18]:

- □ 1 investimenti comuni per la fornitura di servizi finalizzati alla gestione centralizzata di problematiche ambientali e/o la messa in comune di parti del ciclo produttivo;
- □ 2 investimenti per lo scambio di flussi di risorse energetiche e/o di materia tra i soggetti in rete ("interventi a ciclo chiuso");

---

[13] *Inserire gli estremi identificativi del referente, nonché il numero di telefono e/o di fax.*
[14] *La presente lettera C deve essere compilata solo se il progetto rientra nella tipologia A.*
[15] *La presente lettera D deve essere compilata solo se il progetto rientra nella tipologia B.*
[16] *E' necessaria l'integrazione di almeno due delle funzioni elencate.*
[17] *La presente lettera E deve essere compilata solo se il progetto rientra nella tipologia C.*
[18] *Il progetto può riguardare una o più delle categorie di investimento indicate.*

☐ 3 interventi sui cicli produttivi dei singoli consorziati mediante l'adozione di tecnologie di processo, eventualmente associate a tecniche di abbattimento.[19]

E2 – Temi e sottotemi del progetto:[20]

☐ Energia
- Produzione centralizzata di energia da fonti rinnovabili e/o con tecnologie a bassa emissione di CO_2.
- Risparmio energetico.

☐ risorsa idrica
- Diminuzione del prelievo di risorsa idrica.
- Miglioramento della qualità degli scarichi idrici ai fini del riuso dell'acqua depurata.

☐ Rifiuti
Riduzione della quantità di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).

☐ Multisettore
Interventi integrati relativi ad almeno due dei precedenti temi.

[19] *Il soggetto proponente può presentare un progetto avente ad oggetto la categoria di investimento in questione, solo se funzionale alla categoria sub 1 e 2.*
[20] *Barrare una delle opzioni di seguito indicate.*

ALLEGATO 3

PIANO PROGETTUALE

A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DEL PIA – NETWORKING, MISURA 2.1.C. DEL P.O.N. "SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE", OB. 1, 2000 – 2006,

1. Il soggetto proponente
   - Presentazione del soggetto proponente
     (ubicazione, forma, composizione societaria, dimensione, oggetto sociale, breve storia, campo di attività, prospettive di sviluppo, andamento economico-finanziario e situazione patrimoniale[1] [2])
   - Struttura organizzativa
     (descrizione della struttura organizzativa, con indicazione dei responsabili della gestione e delle rispettive funzioni)

2. Le PMI partecipanti al progetto[3]
   - Presentazione della singola PMI
     (ubicazione, forma, composizione societaria, dimensione, oggetto sociale, breve storia, campo di attività, prospettive di sviluppo, andamento economico-finanziario e situazione patrimoniale[4])
   - Struttura organizzativa della singola PMI
     (descrizione della struttura organizzativa, con indicazione dei responsabili della gestione e delle rispettive funzioni[5])
   - Elementi che hanno motivato il coinvolgimento di ciascuna PMI nel progetto

3. Il progetto ed i singoli programmi di investimento
   - Il progetto
     (titolo, descrizione, chiara ed esauriente, del progetto globalmente considerato, con indicazione dell'integrazione funzionale tra i soggetti beneficiari, del/i responsabile/i del progetto e delle funzioni ad esso/i attribuite/i)
   - I presupposti e le motivazioni che sono all'origine del progetto
     (descrizione delle ragioni produttive, commerciali ed economiche che motivano il progetto e dell'interesse comune dei soggetti beneficiari alla sua realizzazione)
   - Gli obiettivi specifici
     (descrizione degli obiettivi specifici del progetto e sua rispondenza alla tipologia di progetto prevista dall'avviso pubblico)
   - I programmi di investimento

[1] *Presentare l'andamento economico-finanziario e la situazione patrimoniale avvalendosi degli schemi di cui alla seguente "Sezione I".*
[2] *Nel caso in cui il soggetto proponente non sia ancora costituito formulare delle previsioni attendibili.*
[3] *Compilare la sezioni in questione per ciascuna delle PMI che partecipano al progetto.*
[4] *Presentare l'andamento economico-finanziario e la situazione patrimoniale avvalendosi degli schemi di cui alla seguente "Sezione I".*
[5] *Nel caso in cui il soggetto proponente non sia ancora costituito formulare delle previsioni attendibili.*

(descrizione di ciascun programma di investimento[6] con indicazione della loro essenzialità rispetto al progetto e delle forme di integrazione fra loro esistenti)

- I servizi da acquisire (ex Reg. n. 70/01 come modificato dal Reg. n. 364/04)

(descrizione dei servizi da acquisire previsti da ciascun programma di investimento, individuazione della categoria di appartenenza prevista dall'avviso pubblico ed indicazione della loro essenzialità al buon fine del progetto complessivo)

4. Informazioni specifiche riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo[7]
   - Stato dell'arte
     (descrizione della situazione delle PMI e/o del settore a cui possono riferirsi i cambiamenti derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo)
   - Progresso oltre lo stato dell'arte ed innovazione
     (descrizione degli elementi innovativi derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo)

5. Il servizio/prodotto ed il mercato di riferimento
   (descrizione e caratteristiche del servizio/prodotto che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare; identificazione del mercato di riferimento in termini di dimensioni, territorio, clienti, sistema competitivo, andamento storico e previsioni di sviluppo; indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali sottoscritti, di licenze e di brevetti posseduti)

6. L'organizzazione dei fattori produttivi e del ciclo di produzione
   (descrizione del processo produttivo attuale, di quello conseguente alla realizzazione del progetto e dell'impatto di questo ultimo sull'impiego dei fattori produttivi, quali ad es.: lavoro, capitale e know-how, e sull'organizzazione del lavoro)

7. Ricadute economiche e commerciali del progetto sui soggetti beneficiari
   (*descrizione dei vantaggi economici e commerciali, con indicazione della loro ricaduta comune e dell'incidenza sul bilancio[8] dall'anno di avvio del progetto fino all'anno a regime[9])*

8. L'impatto del progetto sull'economia delle aree interessate
   (descrizione dell'impatto del progetto sul contesto economico, sociale e ambientale interessato, evidenziando per questo ultimo le eventuali precauzioni adottate ovvero gli eventuali miglioramenti previsti, anche in termini di risparmi energetici indotti dal progetto)

9. Le infrastrutture necessarie al progetto
   (descrizione delle necessarie infrastrutture[10] a carattere collettivo e/o pubblico strettamente connesse al progetto)

10. Il piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto sia del progetto complessivo sia dei singoli programmi di investimento[11]

11. Cronoprogramma del progetto

---

[6] *Per singoli programmi di investimento si intendono sia quelli attuati dal soggetto proponente che dalle singole PMI.*
[7] *Tali informazioni devono essere fornite solo da coloro che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui alla L. 46/82.*
[8] *Compilare i prospetti di cui alla seguente "Sezione III".*
[9] *Per anno a regime si intende quello nel quale si prevede il raggiungimento degli obiettivi del progetto e può essere diverso da quello indicato alla nota n. 8 della Scheda sintetica del progetto e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo.*
[10] *Le infrastrutture necessarie al progetto non costituiscono oggetto di agevolazione.*
[11] *Compilare i prospetti di cui alla seguente "Sezione II".*

(descrizione dell'articolazione temporale del progetto, con indicazione delle autorizzazioni e degli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione dello stesso e dei tempi presunti necessari al loro rilascio)

12. Illustrazione sintetica della struttura economico - finanziaria del progetto.
(Indicazione dei conti economici, degli stati patrimoniali e dei flussi finanziari previsionali per ciascun anno a partire da quello di avvio degli investimenti e fino all'esercizio nel quale l'attività/servizio oggetto del progetto sarà funzionante a regime[12]. Indicare i dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie illustrando, in maniera chiara ed esaustiva, i criteri e le motivazioni sulla base dei quali essi sono stati determinati. Illustrare i criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie)

13. Piano di copertura finanziaria del progetto, con indicazione delle relative fonti di finanziamento.[13]

[12] *Compilare i prospetti di cui alla seguente "Sezione III".*
[13] *Compilare il prospetto di cui alla seguente "Sezione IV".*

Sezione I

Stati patrimoniali[14] relativi agli ultimi due bilanci[15] [16] [17] consuntivi approvati prima della data di presentazione della manifestazione di interesse

	ATTIVO	PENULTIMO	ULTIMO
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B.I)	Immobilizzazioni immateriali		
B.II)	Immobilizzazioni materiali		
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie		
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I + B.II + B.III)		
C.I)	Rimanenze		
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		
C.II)	CREDITI (C.II.1 + C.II.2)		
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
C.IV)	Disponibilità liquide		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I + C. II + C.III + C.IV)		
D)	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE ATTIVO		
	PASSIVO	PENULTIMO	ULTIMO
A.I)	Capitale sociale		
A.II-VII)	Riserve		
A.VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo		
A.IX)	Utili (perdite) d'esercizio		
A)	PATRIMONIO NETTO		
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		
D)	DEBITI (D.1 + D.2)		
E)	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE PASSIVO		

[14] *Presentare lo Stato Patrimoniale del soggetto proponente e di ogni singola PMI.*

[15] *Per ultimo bilancio consuntivo si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione della manifestazione di interesse. Tuttavia, qualora a tale data il soggetto beneficiario disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile entrambi, a seconda del caso possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.*

[16] *Per le imprese che alla data di presentazione della manifestazione di interesse sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.*

[17] *I consorzi/società consortili da costituire sono tenuti a presentare il bilancio delle singole PMI ed un bilancio aggregato riferito al soggetto proponente.*

Conti economici[18] relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione della manifestazione di interesse

	CONTO ECONOMICO	PENULTIMO	ULTIMO
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A.2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti		
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
A.5)	Altri ricavi e proventi		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.7)	Servizi		
B.8)	Godimento di beni di terzi		
B.9)	Personale		
B.10)	Ammortamento e svalutazioni		
B.11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.12)	Accantonamento per rischi		
B.13)	Altri accantonamenti		
B.14)	Oneri diversi di gestione		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A – B)		
C.15)	Proventi da partecipazioni		
C.16)	Altri proventi finanziari		
C.17)	Interessi ed altri oneri finanziari		
C)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C.15 + C.16 + C.17)**		
D.18)	Rivalutazioni		
D.19)	Svalutazioni		
D)	**RETTIFICA VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE (D.18 – D.19)**		
E)	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B + C + D + E)		
	Imposte sul reddito di esercizio		
	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		

[18] *Presentare il Conto Economico del soggetto proponente e di ogni singola PMI. Si vedano in proposito le precedenti note n. 13, 14 e 15.*

SEZIONE II

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

A) RIEPILOGO DELLE SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46

	SOSTENUTE IN AREE 87.3.A)	SOSTENUTE IN AREE 87.3.C)[19]	SOSTENUTE IN ALTRE AREE[20]	TOTALE SPESA PREVISTA	COSTO TOTALE AMMISSIBILE[21]
A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO					
Soggetto proponente……………………………………………..					
PMI1 ………………………………………………………………..					
PMI2 ………………………………………………………………..					
PMI3 ………………………………………………………………..					
PMI4 ………………………………………………………………..					
PMI5 ………………………………………………………………..					
(….)					
TOTALE GENERALE A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO					
A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA					
Soggetto proponente……………………………………………..					
PMI1 ………………………………………………………………..					
PMI2 ………………………………………………………………..					
PMI3 ………………………………………………………………..					
PMI4 ………………………………………………………………..					
PMI5 ………………………………………………………………..					
(….)					
TOTALE GENERALE A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA					
A.3) SPESE PER STUDI DI FATTIBILITÀ					
Soggetto proponente ……………………………………………..					
PMI1 ………………………………………………………………..					
PMI2 ………………………………………………………………..					
PMI3 ………………………………………………………………..					
PMI4 ………………………………………………………………..					
PMI5 ………………………………………………………………..					

[19] *Spese non agevolabili.*
[20] *Spese non agevolabili.*
[21] *Indicare il costo totale ammissibile a finanziamento secondo la disciplina specifica del regime d'aiuto di riferimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'avviso pubblico.*

(….)					
TOTALE GENERALE A.3) STUDI DI FATTIBILITÀ					
A.4) PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI AI CENTRI DI RICERCA					
Soggetto proponente …………………………………………..					
PMI1 ……………………………………………………..					
PMI2 ……………………………………………………..					
PMI3 ……………………………………………………..					
PMI4 ……………………………………………………..					
PMI5 ……………………………………………………..					
(….)					
TOTALE GENERALE A.4) CENTRI DI RICERCA					
TOTALE GENERALE A (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)					

SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER ANNO SOLARE

	ANNO DI AVVIO A REALIZZAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE
Importo (€ x 1.000)						
% progressiva						
TOTALE						

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

B) RIEPILOGO DELLE SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488

	SOSTENUTE IN AREE 87.3.A)	TOTALE SPESA PREVISTA	COSTO TOTALE AMMISSIBILE[22]
B.1) PROGETTAZIONE E STUDI			
Soggetto proponente……………………………………………..			
PMI1 ………………………………………………………………..			
PMI2 ………………………………………………………………..			
PMI3 ………………………………………………………………..			
PMI4 ………………………………………………………………..			
PMI5 ………………………………………………………………..			
(….)			
TOTALE GENERALE B.1) PROGETTAZIONE E STUDI			
B.2) SUOLO AZIENDALE			
Soggetto proponente……………………………………………..			
PMI1 ………………………………………………………………..			
PMI2 ………………………………………………………………..			
PMI3 ………………………………………………………………..			
PMI4 ………………………………………………………………..			
PMI5 ………………………………………………………………..			
(….)			
TOTALE GENERALE B.2) SUOLO AZIENDALE			
B.3) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI			
Soggetto proponente……………………………………………..			
PMI1 ………………………………………………………………..			
PMI2 ………………………………………………………………..			
PMI3 ………………………………………………………………..			
PMI4 ………………………………………………………………..			
PMI5 ………………………………………………………………..			
(….)			

[22] *Indicare il costo totale ammissibile a finanziamento secondo la disciplina specifica del regime d'aiuto di riferimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'avviso pubblico.*

TOTALE GENERALE B.3) OPERE MURARIE E ASSIMILATE			
B.4) MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Soggetto proponente……………………………………………..			
PMI1 …………………………………………………………………..			
PMI2 …………………………………………………………………..			
PMI3 …………………………………………………………………..			
PMI4 …………………………………………………………………..			
PMI5 …………………………………………………………………..			
(….)			
TOTALE GENERALE B.4) MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
TOTALE GENERALE B (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)			

SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER ANNO SOLARE

	ANNO DI AVVIO A REALIZZAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE
Importo (€ x 1.000)						
% progressiva						
TOTALE						

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

C) RIEPILOGO DELLE SPESE PREVISTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004.

	TIPOLOGIA DI SPESA[23]	TOTALE SPESA PREVISTA	COSTO TOTALE AMMISSIBILE[24]
C.1) CONSULENZE PER L'ELABORAZIONE DI NUOVI MODELLI GESTIONALI, ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI NECESSARI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
Soggetto proponente…………			
PMI1 …………			
PMI2 …………			
PMI3 …………			
PMI4 …………			
PMI5 …………			
(….)			
TOTALE C.1)			
C.2) SPESE PER RACCOLTA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E CONOSCENZE ALL'INTERNO DEL NETWORK DI PMI PARTECIPANTI AL PROGETTO			
Soggetto proponente…………			
PMI1 …………			
PMI2 …………			
PMI3 …………			
PMI4 …………			
PMI5 …………			
(….)			
TOTALE C.2)			
C.3) CONSULENZE SPECIALISTICHE RIVOLTE A MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO E DEI NUOVI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PREVISTI			
Soggetto proponente…………			
PMI1 …………			

[23] *Descrivere sinteticamente la tipologia di servizi di consulenza previsti.*
[24] *Indicare il costo totale ammissibile a finanziamento secondo la disciplina specifica del regime d'aiuto di riferimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'avviso pubblico.*

PMI2 ………………………………………………………..			
PMI3 ………………………………………………………..			
PMI4 ………………………………………………………..			
PMI5 ………………………………………………………..			
(….)			
TOTALE C.3)			
C.4) CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE INFORMATICA E PER LA DIFFUSIONE DELL'E-BUSINESS			
Soggetto proponente……………………………………………..			
PMI1 ………………………………………………………..			
PMI2 ………………………………………………………..			
PMI3 ………………………………………………………..			
PMI4 ………………………………………………………..			
PMI5 ………………………………………………………..			
(….)			
TOTALE C.4)			
TOTALE GENERALE C (C.1 + C.2 + C.3 + C.4)			

SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER ANNO SOLARE

	ANNO DI AVVIO A REALIZZAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE
Importo (€ x 1.000)						
% progressiva						
TOTALE						

RIEPILOGO COMPLESSIVO

SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER ANNO SOLARE

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

	ANNO DI AVVIO A REALIZZAZIONE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	TOTALE
A - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 46/82						
B - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 488/92						
C - SPESE PREVISTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001						
% PROGRESSIVA						

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Indicare le spese al netto dell'IVA ed in migliaia di €

	SOSTENUTE IN AREE 87.3.A)	SOSTENUTE IN AREE 87.3.C)	SOSTENUTE IN ALTRE AREE	TOTALE SPESA PREVISTA	COSTO TOTALE AMMISSIBILE
A - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 46/82					
B - SPESE PREVISTE AI SENSI DELLA L. 488/92					
C - SPESE PREVISTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001					
TOTALE					

Sezione III

Stati patrimoniali previsionali

	ATTIVO	ANNO DI AVVIO	ANNO (….)	ANNO (….)	ANNO (….)	ANNO A REGIME[25]
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
B.I)	Immobilizzazioni immateriali					
B.II)	Immobilizzazioni materiali					
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie					
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I + B.II + B.III)					
C.I)	Rimanenze					
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo					
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo					
C.II)	CREDITI (C.II.1 + C.II.2)					
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
C.IV)	Disponibilità liquide					
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I + C. II + C.III + C.IV)					
D)	RATEI E RISCONTI					
	TOTALE ATTIVO					
	PASSIVO	**ANNO DI AVVIO**	**ANNO (….)**	**ANNO (….)**	**ANNO (….)**	**ANNO A REGIME[26]**
A.I)	Capitale sociale					
A.II-VII)	Riserve					
A.VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo					
A.IX)	Utili (perdite) d'esercizio					
A)	PATRIMONIO NETTO					
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo					
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo					
D)	DEBITI (D.1 + D.2)					
E)	RATEI E RISCONTI					
	TOTALE PASSIVO					

[25] *Per anno a regime si intende quello nel quale si prevede il raggiungimento degli obiettivi del progetto e può essere diverso da quello indicato alla nota n.8 della Scheda sintetica del progetto e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo.*

[26] *Per anno a regime si intende quello nel quale si prevede il raggiungimento degli obiettivi del progetto e può essere diverso da quello indicato alle note n. 9, 13 e 18 della Scheda sintetica del progetto e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo.*

Conti economici previsionali del progetto[27]

	CONTO ECONOMICO	ANNO DI AVVIO	ANNO (....)	ANNO (....)	ANNO (....)	ANNO A REGIME[28]
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
A.2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti					
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
A.5)	altri ricavi e proventi					
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**					
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
B.7)	Servizi					
B.8)	Godimento di beni di terzi					
B.9)	Personale					
B.10)	Ammortamento e svalutazioni					
B.11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
B.12)	Accantonamento per rischi					
B.13)	Altri accantonamenti					
B.14)	Oneri diversi di gestione					
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**					
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A – B)					
C.15)	Proventi da partecipazioni					
C.16)	Altri proventi finanziari					
C.17)	Interessi ed altri oneri finanziari					
C)	**Proventi ed oneri finanziari (C.15 + C.16 + C.17)**					
D.18)	Rivalutazioni					
D.19)	SVALUTAZIONI					
D)	**Rettifica valore attività finanziarie (A – B + C + D + E)**					
E)	**Proventi ed oneri straordinari**					
	Risultato prima delle imposte					
	Imposte sul reddito di esercizio					
	Utile (perdita) di esercizio					

[27] *Indicare i dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie illustrando, in maniera chiara ed esaustiva, i criteri e le motivazioni sulla base dei quali essi sono stati determinati. Illustrare i criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie.*

[28] *Per anno a regime si intende quello nel quale si prevede il raggiungimento degli obiettivi del progetto e può essere diverso da quello indicato alle nota n.8 della Scheda sintetica del progetto e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo.*

Piano finanziario[29]

	ANNO DI AVVIO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO A REGIME[30]
FABBISOGNO					
Costi totali previsti					
IVA					
Totale					
FONTI DI COPERTURA					
Eccedenza fonti anno precedente					
Apporto di mezzi propri					
Erogazioni finanziamento agevolato					
Erogazioni contributo alla spesa					
debiti verso fornitori					
Cash-flow					
(Altro)					
Totale					

[29] *Indicare i dati di base assunti per le proiezioni illustrando, in maniera chiara ed esaustiva, i criteri e le motivazioni sulla base dei quali essi sono stati determinati. Illustrare i criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie*

[30] *Per anno a regime si intende quello nel quale si prevede il raggiungimento degli obiettivi del progettoi e può essere diverso da quello indicato alle nota n.8 della Scheda sintetica del progetto e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo.*

DATI PER LA PRENOTAZIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA[31]

DATI SUL FINANZIAMENTO

☐ RICHIESTO A IN DATA ……………………………

……………………………………………………………………………
(denominazione sociale e forma giuridica)

☐ OTTENUTO DA IN DATA ……………………………

……………………………………………………………………………
(denominazione sociale e forma giuridica)

☐ DA RICHIEDERE A IN DATA ……………………………

……………………………………………………………………………
(denominazione sociale e forma giuridica)

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE: ……………………………………………………
IMPORTO (IN MIGLIAIA DI EURO): …………………………………………………
DURATA: ……………………………………………………………………………

LA GARANZIA E' RICHIESTA A TITOLO "*DE MINIMIS*"? ☐ SI ☐ NO

DATI SUL SOGGETTO FINANZIATORE:

REFERENTE. ……………………………………………………………………
TELEFONO: ……………………………… FAX: ……………………………………

[31] *Compilare la presente scheda per ciascun soggetto beneficiario intenzionato ad avvalersi del Fondo centrale di garanzia.*

05A08093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36586 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - Cooperativa Compartimentale Siciliana S.c.r.l. con sede in Palermo, unità di Messina, Palermo per il periodo dal 5 marzo 2005 al 4 marzo 2006;

Con decreto n. 36587 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - S.A.E.S. S.r.l. con sede in Bari, unità di Taranto, Bari per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2004;

Con decreto n. 36588 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - Ferroser S.r.l. con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Sibari (Cosenza), per il periodo dal 12 luglio 2002 al 5 febbraio 2003;

Con decreto n. 36589 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa della - Decoratori Artistici - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, unità di Monopoli (Bari) per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006;

Con decreto n. 36590 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della - Botto & Masante S.r.l. con sede in Dogliani (Cuneo) unità di Monchiero (Cuneo), Novello (Cuneo), per il periodo dal 6 maggio 2005 al 5 maggio 2006;

Con decreto n. 36591 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della - Artech S.r.l. con sede in Arnad (Aosta), unità di Arnad (Aosta), per il periodo dal 25 giugno 2005 al 24 giugno 2006;

Con decreto n. 36592 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della - Emilio Di Mauro S.p.a. con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unità di Cava dei Tirreni (Salerno) per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006;

Con decreto n. 36593 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - ITC - Industria tessile confezioni S.r.l. con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 21 dicembre 2004 al 20 dicembre 2005;

Con decreto n. 36594 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - Ferrero S.r.l. con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 27 aprile 2005 al 26 aprile 2006;

Con decreto n. 36595 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - Uniware Progetti S.r.l. con sede in Volvera (Torino), unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 22 aprile 2005 al 21 aprile 2006;

Con decreto n. 36597 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - B.S. S.p.a. con sede in Druento (Torino), unità di Druento (Torino), Torino per il periodo dal 20 aprile 2005 al 19 aprile 2006;

Con decreto n. 36598 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - ECM.IT S.r.l. con sede in Pieve di Soligo (Treviso), unità di San Vito al Torre (Udine), Visco (Udine) per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36599 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della - Nuova Torcitura di Sagrado S.p.a. con sede in Sagrado (Gorizia), unità di Sagrado (Gorizia) per il periodo dal 16 marzo 2005 al 15 marzo 2006;

Con decreto n. 36600 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - San Marco Imaging S.r.l. con sede in Fiume Veneto (Pordenone) unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006;

Con decreto n. 36601 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - Azzurra S.r.l. con sede in Buriasco (Torino), unità di Buriasco (Torino) per il periodo dal 15 maggio 2005 al 14 maggio 2006;

Con decreto n. 36602 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della BI Quattro S.r.l. con sede in Tortona (Alessandria), unita di Tortona (Alessandria) per il periodo dal 7 maggio 2005 al 6 maggio 2006;

Con decreto n. 36603 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - MDA S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 10 febbraio 2005 al 9 febbraio 2006;

Con decreto n. 36604 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della - Fla Acciai Inox S.p.a. con sede in Chivasso (Torino), unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 19 maggio 2005 al 18 maggio 2006;

Con decreto n. 36605 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - Veco S.p.a. con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza), unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006;

Con decreto n. 36606 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - Cassalia Domenico, ditta individuale con sede in Taranto, unità di Taranto per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36607 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della - O.M.FE.SA. S.r.l. con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce) per il periodo dal 30 giugno 2004 al 29 giugno 2005;

Con decreto n. 36608 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della - Cima Riparazioni S.p.a. con sede in Mantova unità di Bozzolo (Mantova) per il periodo dal 20 marzo 2005 al 19 settembre 2005;

Con decreto n. 36609 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della - Gico Costruzioni S.p.a. con sede in Roma unità di Roma, San Mango Piemonte (Salerno), San Rocco al Porto (Lodi) per il periodo dal 18 febbraio 2005 al 17 febbraio 2006;

Con decreto n. 36610 del 19 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione d'impresa della - Marketing Sud S.r.l. con sede in Bari, unità sul territorio nazionale per il periodo dal 30 aprile 2005 al 29 luglio 2005;

Con decreto n. 36615 del 22 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - Infil S.p.a. con sede in Novara unità di Novara per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006;

Con decreto n. 36616 del 22 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della - Tecnoindex S.p.a. con sede in Pomezia (Roma), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Genova, Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 novembre 2005;

Con decreto n. 36617 del 22 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della - TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.a. con sede in Torino unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 29 maggio 2005 al 28 novembre 2005;

Con decreto n. 36618 del 22 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della - IPM Group S.p.a. con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2004 al 24 novembre 2005;

Con decreto n. 36619 del 22 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della - Telecontrolli S.p.a. con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36641 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 della Edibella 23 S.r.l., con sede in Roma, unità di Assago (Milano), per il periodo dal 5 maggio 2005 al 4 novembre 2005;

Con decreto n. 36644 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vernil S.r.l., con sede in Agropoli (Salerno), unità di Cicerale (Salerno), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36645 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tomaificio MC di Capitini C. ed Esposito Michele S.n.c., con sede in San Felice a Cancello (Caserta), unità di San Felice a Cancello (Caserta), per il periodo dal 16 marzo 2005 al 15 marzo 2006;

Con decreto n. 36646 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Trucco Tessile S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo) unità di Savigliano (Cuneo), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006;

Con decreto n. 36647 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Centenari e Zinelli S.p.a. con sede in Cuggiono (Milano), unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006;

Con decreto n. 36648 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Unes Maxi SPA S.p.a., con sede in Milano, unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 1º maggio 2005 al 31 ottobre 2005;

Con decreto n. 36649 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione crisi aziendale della Tintoria Industriale Aurora S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006;

Con decreto n. 36650 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sutor S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006;

Con decreto n. 36651 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Satiz S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006;

Con decreto n. 36652 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della New Target S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36653 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MT EMMETI S.p.a., con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006;

Con decreto n. 36654 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mobilever S.p.a., con sede in Torino, unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006;

Con decreto n. 36657 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione organizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 36658 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurostick S.p.a., con sede in Verdellino (Bergamo), unità di Verdellino (Bergamo), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006;

Con decreto n. 36659 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Birra Peroni S.p.a., con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006;

Con decreto n. 36660 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Acciarri Calzaturificio S.r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006;

Con decreto n. 36661 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Centro Mescole Sud S.p.a., con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), unità di Figline Vegliaturo (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005;

Con decreto n. 36662 del 27 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dè Longhi S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

05A08390-05A08388

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36622 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Vernil S.r.l. con sede in Agropoli (Salerno), unità di Cicerale (Salerno), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 36623 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Tomaificio MC di Capitini C. ed Esposito Michele S.n.c. con sede in San Felice a Cancello (Caserta), unità di San Felice a Cancello (Caserta), per il periodo dal 16 marzo 2005 al 15 marzo 2006;

Con decreto n. 36624 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Trucco Tessile S.p.a. con sede in Savigliano (Cuneo), unità di Savigliano (Cuneo), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006;

Con decreto n. 36625 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Industria Centenari e Zinelli S.p.a. con sede in Cuggiono (Milano), unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006;

Con decreto n. 36626 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Unes Maxi SPA S.p.a. con sede in Milano unità sul territorio nazionale per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 aprile 2007;

Con decreto n. 36627 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Tintoria Industriale Aurora S.r.l. con sede in Biella unità di Biella per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006;

Con decreto n. 36628 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Sutor S.r.l. con sede in Nocera Inferiore (Salerno) unità di Nocera Inferiore (Salerno) per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006;

Con decreto n. 36629 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Satiz S.r.l. con sede in Torino unità di Torino per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006;

Con decreto n. 36630 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - New Target S.r.l. con sede in Nocera Inferiore (Salerno) unità di Nocera Inferiore (Salerno) per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006;

Con decreto n. 36631 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - MT Emmeti S.p.a. con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria) per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006;

Con decreto n. 36632 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Mobilever S.p.a. con sede in Torino unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006;

Con decreto n. 36635 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Data Service S.p.a. con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006;

Con decreto n. 36636 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Eurostick S.p.a. con sede in Verdellino (Bergamo), unità di Verdellino (Bergamo), Verdello (Bergamo), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006;

Con decreto n. 36637 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Birra Peroni S.p.a. con sede in Roma unità di Napoli per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006;

Con decreto n. 36638 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Acciarri calzaturificio S.r.l. con sede in Civitanova Marche (Macerata) unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo daI 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006;

Con decreto n. 36639 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della - Centro Mescole Sud S.p.a. con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), unità di Figline Vegliaturo (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Con decreto n. 36640 del 27 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - De' Longhi S.p.a. con sede in Treviso unità di Treviso per il periodo dal 11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

05A08391

Provvedimento di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36596 del 19 luglio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34084 del 20 maggio 2004, limitatamente al periodo dal 1º aprile 2004 al 15 aprile 2004 della SO.GE.SER. S.r.l., con sede in Bari, unità di Foggia, Bari, Barletta (Bari), Gioia del Colle (Bari), Lecce, Brindisi, Taranto.

05A08384

Provvedimento concernente la rettifica dell'approvazione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36642 del 27 luglio 2005 il decreto ministeriale n. 36352 del 17 giugno 2005 inerente la ditta Poligrafici Editoriale S.p.a., è rettificato all'art. 2, nella parte relativa all'unità di Bologna i cui lavoratori beneficiari risultano 10 anzichè 5 e per l'unità di Roma, che va pertanto ad aggiungersi alle unità produttive interessate, il numero massimo delle unità lavorative beneficiarie è pari ad un'unità.

05A08385

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36621 del 27 luglio 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 36367 del 17 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 20 aprile 2005 al 31 gennaio 2006 della Item S.r.l., con sede in Donnas (Aosta), unità di Donnas (Aosta).

05A08386

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36643 del 27 luglio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 36395 del 17 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 20 aprile 2005 al 31 gennaio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 della Item S.r.l., con sede in Donnas (Aosta), unità di Donnas (Aosta), per il periodo dal 21 aprile 2005 al 20 aprile 2006;

Con decreto n. 36655 del 27 luglio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35986 del 28 aprile 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fiat Power Train Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 aprile 2005.

Con decreto n. 36656 del 27 luglio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35987 del 28 aprile 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fiat Power Train Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di:

Arese (unità produttiva) (Milano);

Arese (manufacturing engineering) (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 aprile 2005.

05A08387

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36633 del 27 luglio 2005 è annullato il decreto ministeriale del 28 aprile 2005, n. 35979. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fiat Powertrain Italia S.r.l. con sede in Torino, unità di Torino per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006;

Con decreto n. 36634 del 27 luglio 2005 è annullato il decreto ministeriale del 28 aprile 2005, n. 35980. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fiat Powertrain Italia S.r.l. con sede in Torino, unità di Arese (Manufacturing Engineering) (Milano) e Arese (unità produttiva) (Milano) per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

05A08389

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2/05/PRV adottata in data 24 febbraio 2005 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Con ministeriale n. 24/IX/0004641/INF-L-16 del 27 luglio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/05/PRV, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 24 febbraio 2005, concernente il regolamento per il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale.

05A08336

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5/05/PRV adottata in data 24 febbraio 2005 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Con ministeriale n. 24/IX/0004643/INF-L-17 del 27 luglio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/05/PRV, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 24 febbraio 2005, concernente modifiche al regolamento previdenziale.

05A08335

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 22/2005 adottata dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0004649/PIND-L-11 del 27 luglio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/2005 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali in data 19 maggio 2005, concernente modifiche al regolamento previdenziale.

05A08334

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 7/2004 adottata in data 28 ottobre 2004 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/0003735/COM-L-57 del 5 luglio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2004 adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 ottobre 2004, concernente modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

05A08332

Riconoscimento della personalità giuridica ad «Astri - Fondo pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture», in Roma.

Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 luglio 2005, ad «Astri - Fondo pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture» con sede in Roma, viale Liegi n. 33, è riconosciuta la personalità giuridica.

05A08333

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501195/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00